


2018

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
DEI PIANI DI SVILUPPO 2016-2017

RAPPORTO AMBIENTALE  
ALLEGATO II - VERIFICA DI COERENZA  
PARTE A - NORMATIVA, POLITICHE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PERTINENTI



# Trasmettiamo energia



In copertina:

Dissuasore per avifauna (modello a spirale): con l'ingombro e il rumore generato, quando investiti dal vento, i dissuasori rendono le linee elettriche più facilmente percettibili dai volatili che transitano sulla linea elettrica.



**Giacomo Balla (1871-1958) Balfiore: Rose, 1927**

## **RAPPORTO AMBIENTALE**


**AI SENSI DELL'ART. 13 E SUCCESSIVI DEL D.LGS. 152/06 E SMI**

### **ALLEGATO II**

**PARTE A - LA NORMATIVA, LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DI  
PIANIFICAZIONE PERTINENTI**

**Il presente Allegato II al Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 e successivi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato redatto nell'ambito del "Servizio per le attività inerenti la VAS del Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017" a cura di:**

**iRide**  
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria  
Dell'Ecosostenibilità



## Indice

<b>Parte A – La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti .....</b>	<b>4</b>
<b>Parte A.1 - Politiche, piani e programmi comunitari e nazionali del settore Energia e del settore Ambiente.....</b>	<b>5</b>
1 Politiche, piani e programmi del settore Energia .....	5
2 Politiche, piani e programmi del settore Ambiente .....	9
<b>Parte A.2 - Normativa, piani e programmi regionali, interregionali e subregionali .....</b>	<b>84</b>
1 Atti normativi regionali in materia VAS.....	84
2 Pianificazione e programmazione regionale del settore energia.....	89
3 Pianificazione e programmazione regionale del settore ambiente.....	92
4 Pianificazione a livello interregionale e sub regionale .....	100

## **PARTE A – LA NORMATIVA, LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PERTINENTI**

---

Al fine di verificare la coerenza esterna tra gli obiettivi generali e specifici dei Piani di Sviluppo oggetto di VAS e gli obiettivi relativi alle politiche ed alla pianificazione pertinente, è stata operata dapprima una analisi di tutti i piani e programmi pertinenti, a livello comunitario, nazionale, regionale, interregionale e subregionale, individuando per ciascun strumento consultato gli obiettivi, le strategie e le azioni previste.

La presente Parte A, quindi, è strutturata in due sezioni:

- **Parte A1:** politiche, piani e programmi comunitari e nazionali del settore Energia e del settore Ambiente;
- **Parte A2:** normativa, piani e programmi a livello regionale, interregionale e subregionale.

## PARTE A.1 - POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI DEL SETTORE ENERGIA E DEL SETTORE AMBIENTE

---

### **1 POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE ENERGIA**

#### **1.1 Strategia Energetica Nazionale**

La Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente dell'8 marzo 2013, definisce le linee di sviluppo del settore elettrico, quale elemento chiave per la crescita economica sostenibile del Paese.

In termini temporali la SEN si focalizza sull'orizzonte di medio-lungo termine al 2020, ma vengono date indicazioni anche per il lungo e lunghissimo termine 2030-2050.

Gli obiettivi della SEN sono quattro:

- ridurre il gap di costo dell'energia per consumatori e imprese, allineandoli alle medie Ue;
- migliorare la sicurezza e ridurre la dipendenza dell'import dall'estero, specie nel gas;
- raggiungere e superare gli obiettivi ambientali del Pacchetto europeo Clima-Energia 2020;
- favorire la crescita economica sostenibile.

Vengono poi individuate le 7 priorità per raggiungere gli obiettivi:

- la promozione dell'efficienza energetica;
- lo sviluppo nazionale come hub del gas sudeuropeo;
- lo sviluppo sostenibile delle FER;
- produzione sostenibile degli idrocarburi;
- il potenziamento delle infrastrutture e del mercato elettrico;
- la ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione carburanti;
- la modernizzazione del sistema di governance nel rapporto Stato, Regioni, enti locali.

In particolare, per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e del mercato elettrico vengono individuati 3 principali obiettivi: allineare prezzi e costi dell'energia al livello europeo, assicurare la piena integrazione nel mercato europeo e sviluppare un mercato libero ed integrato con la produzione rinnovabile.

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo sostenibile delle FER, i principali obiettivi sono il superamento dei target europei 2020, la sostenibilità economica del settore con un allineamento degli incentivi a livello europeo, una preferenza delle tecnologie che impattano le filiere italiane. In termini quantitativi ci si propone di raggiungere al 2020 il 20% dei consumi finali coperti dalle fonti rinnovabili (per settore: elettrico al 38%, termico al 17% e trasporti al 10%).

I principali interventi che riguardano il settore elettrico consistono nel continuare a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, avvicinare gli incentivi ai livelli europei e sostenere la tecnologia a maggiore ricaduta sulla filiera italiana, la piena integrazione con il mercato elettrico e con la rete (grid parity).

Per quanto riguarda la modernizzazione del sistema di governance, i principali obiettivi sono il rafforzamento della partecipazione italiana ai sistemi decisionali europei, attivare forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali e rafforzare la consultazione con gli stakeholder nazionali. Di particolare interesse è la proposta di riportare in capo allo stato le competenze legislative in materia di energia, per quanto riguarda le attività ed infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale (modifica dell'art. 117 della Costituzione), al fine di semplificare i processi autorizzativi.

La SEN indica che il Piano di Sviluppo dovrà dare massima priorità agli interventi volti alla riduzione delle congestioni tra zone di mercato (aumentando la capacità tra le stesse di circa 5.000 MW) e alla rimozione dei vincoli per i poli di produzione limitata, eliminando gli ostacoli al pieno sfruttamento della capacità produttiva degli impianti di generazione più efficienti.

### **1.2 Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili**

Il Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, adottato ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2009/28/CE<sup>1</sup> il 31 luglio 2010, ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica.

La direttiva 2009/28/CE ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e ha fissato gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il PAN fissa gli obiettivi nazionali per le energie rinnovabili, ripartendo l'obiettivo generale al 2020 del 17% per l'Italia sui consumi finali di energia, tra le varie fonti. Illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d'azione per il perseguimento degli obiettivi strategici.

In relazione alla trasmissione e distribuzione dell'elettricità il PAN definisce vitale la rete, non solo per il ritiro dell'energia elettrica da essa prodotta, ma anche per i servizi che eroga. Per contro, proprio per l'aleatorietà della loro produzione, gli impianti non programmabili non concorrono a garantire la sicurezza e l'affidabilità della rete e non contribuiscono a fornire risorse per il dispacciamento, fatta salva la disponibilità a modificare il livello di produzione in tempo reale unicamente per esigenze di sicurezza che non risultano altrimenti gestibili.

---

<sup>1</sup> D 2009/28/CE art. 4: "Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, [...]"



### **1.3 Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica**

Il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE), presentato nella sua prima edizione a luglio del 2007 in ottemperanza della Direttiva 2006/32/CE, ha individuato gli orientamenti che il Governo Italiano ha inteso perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici.

La promozione dell’efficienza energetica in Italia è stata dunque posta tra le priorità della sua politica energetica nazionale, che persegue gli obiettivi di:

- sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
- riduzione dei costi dell’energia per le imprese e i cittadini;
- promozione di filiere tecnologiche innovative e della tutela ambientale, anche in relazione alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il secondo Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica (PAEE 2011), approvato il 27 luglio 2011, rimarca il ruolo dell’efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nell’ambito dei Paesi Membri, nel raggiungimento dell’obiettivo più ambizioso del 20% al 2020 e al fine di avviare un uso efficiente delle risorse. Il Piano indica la necessità di realizzare:

- interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- interventi per il risparmio energetico.

Tale Piano contempla una serie di misure per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati e riporta una analisi del risparmio conseguibile attraverso l’efficientamento delle reti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità.

Nel corso del 2014 è stato invece approvato il PAEE 2014, con Decreto del MiSE 17 luglio 2014 (GU n.176 del 31 luglio 2014).

Il Piano descrive gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020, le misure di policy attivate per il loro raggiungimento e i risultati raggiunti al 2012.

In merito al tema di efficienza energetica nella trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia, il Piano delinea i criteri di efficienza energetica da introdurre o da rafforzare nella struttura delle tariffe dell’energia e in quelle di rete nonché nella regolamentazione del settore elettrico, gli interventi per promuovere in modo effettivo la partecipazione della domanda al mercato dell’energia e le nuove forme di aggregazione ed offerta dei servizi di sistema.

Secondo il Piano la riduzione dei consumi di energia determinata dalle nuove misure introdotte con il decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE e che potrà essere valutata a valle dell’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, congiuntamente agli effetti degli strumenti già attivi consentirà di riguardare al 2020 gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Italia.

In particolare, individua i seguenti criteri di efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione del settore:

- l'eliminazione degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica delle tariffe energetiche,
- l'introduzione di segnali di prezzo nelle tariffe di rete per l'incremento dell'efficienza energetica,
- l'introduzione di tariffe che stimolano la partecipazione della domanda.

Tra i criteri per agevolare e promuovere la gestione della domanda si richiama:

- la rimozione delle discriminazioni della domanda nella partecipazione ai mercati dell'energia e dei servizi (bilanciamento e dispacciamento),
- il miglioramento delle disposizioni per la connessione alla rete della cogenerazione ad alto rendimento,
- misure per la partecipazione degli aggregatori al mercato dei servizi.

Tra le soluzioni per l'efficienza energetica nella progettazione e regolamentazione delle reti si riporta:

- l'introduzione di servizi messi a disposizione degli operatori di rete per consentire agli utenti di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
- l'introduzione di incentivi agli operatori di rete a migliorare l'efficienza dell'infrastruttura,
- la promozione di ubicare gli impianti CAR in prossimità della domanda, riducendo i costi di connessione e uso del sistema,
- la classificazione e la pubblicazione della priorità di dispacciamento.

#### ***1.4 Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"***

Il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013 ha come obiettivo quello di incrementare nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) la quota d'energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica ed il risparmio energetico, promuovendo opportunità di sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, valorizzando i collegamenti tra produzione di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed economico.

Il POI "Energie Rinnovabili e Risparmio energetico" si articola in tre assi prioritari:

- Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili,
- Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico,
- Asse III: Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento.

Ogni asse prioritario, o obiettivo generale, è articolato in obiettivi specifici, che a loro volta presentano degli obiettivi operativi.

Con riferimento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, è indicata l'esigenza di anticipare l'adeguamento ed il potenziamento delle reti di distribuzione alla luce della maggiore produzione di generazione distribuita.

Il Programma non è stato successivamente aggiornato, dunque la sua valenza è al 2013.

## **2 POLITICHE, PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE AMBIENTE**

### **2.1 Sviluppo sostenibile e ambiente**

#### **2.1.1 Convenzione delle Alpi**

La Convenzione è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 ed è entrata in vigore il 6 marzo 1995.

La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale inteso a realizzare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'arco alpino. Secondo la Convenzione infatti le Alpi, con il loro capitale di biodiversità e le riserve di acqua e legno, sono un ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro nonché un'importante destinazione turistica.

Al 2015 gli stati membri sono Austria, Svizzera, Germania, Francia, Liechtenstein, Italia, Monaco, Slovenia.

#### **2.1.2 Legge n. 403/1999 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Alpi**

Con la Legge n. 403 del 14 ottobre 1999, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla protezione delle Alpi adottata a Salisburgo il 7 novembre 1991; tale legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **2.1.3 COM(2001)264 Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile**

Con la Comunicazione del 15 maggio 2001 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio Europeo una proposta di strategia a lungo termine per il coordinamento delle politiche per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico. La proposta è stata presentata dalla Commissione il 15 maggio 2001 e approvata nel giugno 2001.

La Strategia delinea un quadro politico comunitario a favore dello sviluppo sostenibile, ovvero la capacità di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro.

Lo sviluppo sostenibile si fonda su quattro pilastri, economico, sociale, ambientale e governance mondiale, che devono reciprocamente rafforzarsi. Le conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche devono pertanto essere esaminate in maniera coordinata e prese in considerazione al momento della loro elaborazione e della loro adozione. L'UE deve inoltre assumersi le proprie responsabilità internazionali in materia di sviluppo sostenibile: esso deve essere promosso al di fuori dell'UE, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con la democrazia, la pace, la sicurezza e la libertà.

Tale strategia, complementare alla strategia di Lisbona, dovrebbe fungere da catalizzatore per l'opinione pubblica e i politici nell'ottica di influenzare il comportamento della società. Essa si concentra su misure che riguardano le principali sfide identificate, su misure trasversali, su un

adeguato finanziamento, sul coinvolgimento di tutte le parti interessate e su un'attuazione e un efficace controllo delle politiche.

I principi su cui si fonda la strategia sono i seguenti:

- promozione e tutela dei diritti fondamentali,
- solidarietà intra ed intergenerazionale,
- garanzia di una società aperta e democratica,
- partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali,
- coerenza e integrazione delle politiche,
- utilizzo delle migliori conoscenze disponibili,
- principi di precauzione e del "chi inquina paga".

La Strategia elenca una serie di obiettivi operativi e numerici, e di misure concrete a livello UE in vista del raggiungimento di tali obiettivi.

Il primo obiettivo specifico a lungo termine della strategia è limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti, rispettando gli impegni del protocollo di Kyoto e nel quadro della strategia comunitaria sul cambiamento climatico. I settori del rendimento energetico, delle energie rinnovabili e del trasporto richiedono inoltre uno sforzo particolare.

Limitare gli effetti negativi dei trasporti e combattere gli squilibri regionali è un altro obiettivo a lungo termine, per il quale è necessario rompere il legame tra crescita economica e sviluppo dei trasporti, e potenziare maggiormente modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e della salute. La strategia prevede, tra l'altro, la tariffazione delle infrastrutture nonché la promozione dei trasporti alternativi alla strada e dei veicoli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista energetico.

Per promuovere modelli di produzione e di consumo più sostenibili è necessario soprattutto spezzare il vincolo tra crescita economica e degrado ambientale e considerare ciò che l'ecosistema può sostenere. A tal fine, l'UE dovrebbe tra l'altro promuovere appalti "ecologici", definire con le parti interessate gli obiettivi di prestazione ambientale e sociale dei prodotti, aumentare la diffusione delle innovazioni ambientali e delle tecnologie ecologiche, e sviluppare l'informazione e la corretta etichettatura di prodotti e servizi.

Anche la gestione sostenibile delle risorse naturali costituisce un obiettivo. Bisogna infatti evitare lo sfruttamento eccessivo e migliorare l'efficacia del loro uso, riconoscere il valore dei servizi ecosistemici e frenare la diminuzione della biodiversità. L'UE dovrebbe compiere sforzi particolari nei settori dell'agricoltura, della pesca e della gestione delle foreste, garantire il completamento della rete Natura 2000, definire e attuare le azioni prioritarie per proteggere la biodiversità e garantire l'integrazione degli aspetti legati al mare e agli oceani. Il riciclaggio e il riutilizzo devono essere ugualmente sostenuti.

La limitazione dei gravi rischi per la salute pubblica è un altro obiettivo della strategia. La sicurezza e la qualità degli alimenti devono essere garantite a tutti i livelli della catena alimentare. I rischi per

la salute e l'ambiente causati dalle sostanze chimiche devono essere eliminati entro il 2020, e la ricerca sui legami tra salute e inquinanti ambientali deve essere sviluppata.

Per la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, e per affrontare le conseguenze dell'invecchiamento demografico, l'UE dovrebbe promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione, gli sforzi per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici e di protezione sociale, l'integrazione dei migranti legali e lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di immigrazione, il miglioramento della situazione delle famiglie e dei bambini in particolare, nonché la parità tra uomini e donne.

La strategia riveduta prevede anche di rafforzare la lotta contro la povertà nel mondo, di garantire uno sviluppo sostenibile globale e il rispetto degli impegni internazionali. A tal fine, l'UE dovrebbe soprattutto aumentare l'importo degli aiuti forniti ai paesi poveri, rafforzare la coerenza e la qualità delle politiche di aiuto allo sviluppo e promuovere una migliore governance internazionale.

#### **2.1.4 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile**

La Strategia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, approvata dal CIPE del 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57<sup>2</sup>, individua i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie:

- cambiamenti climatici e protezione della fascia d'ozono;
- protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità;
- qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
- prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti.

Essenzialmente i principi ispiratori della strategia sono:

- l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche;
- la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi;
- l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse;
- il rigetto della logica d'intervento "a fine ciclo" e l'orientamento verso politiche di prevenzione;
- la riduzione degli sprechi;
- l'allungamento della vita utile dei beni;
- la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo;
- lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco;
- la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione;
- la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.

---

<sup>2</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205.

Per ognuna delle tematiche individuate, la Strategia definisce degli obiettivi generale e specifici, degli indicatori ai fini di descrivere e quantificare i fenomeni rilevanti per lo sviluppo sostenibile, e dei target da raggiungere.

### **2.1.5 Dichiarazione di Budapest 2002 sul patrimonio mondiale**

La "Dichiarazione di Budapest", relativa ad un'adeguata gestione del patrimonio, è stata adottata nel 2002 dal Comitato del Patrimonio Mondiale invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio mondiale.

Ciascuna richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve quindi essere accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un'efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito.

### **2.1.6 L. 77/06 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"**

In ambito nazionale, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione. La legge prevede quindi anche l'approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

- a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
- b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
- c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

- d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

### **2.1.7 Strategia Mediterranea per lo sviluppo sostenibile: "Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa"**

Il decimo meeting della Commissione Mediterranea sullo sviluppo sostenibile (MCSD), si è tenuto ad Atene nel giugno 2005, ed ha avuto come tema centrale la *Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile - Un sistema per la sostenibilità ambientale e per una prosperità condivisa*; il suo scopo è quello di adattare impegni internazionali a condizioni regionali, di guidare le strategie nazionali di sviluppo sostenibile e di promuovere partnership dinamiche tra paesi con differenti livelli di sviluppo.

I paesi, impegnandosi pubblicamente in vista del raggiungimento dello sviluppo sostenibile e redigendo rapporti sui progressi raggiunti, in collaborazione con i donatori e gli altri partner coinvolti, aiuteranno a produrre e sostenere una dinamica comune per il raggiungimento di uno sviluppo armonioso nella regione.

La Strategia prevede un'azione che miri a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile per rafforzare la pace, la stabilità e la prosperità, tenendo conto delle minacce rivolte verso l'intera regione e della sua intrinseca vulnerabilità, ma anche dei suoi punti di forza e delle sue molteplici potenzialità. Inoltre, si tiene in ovvia considerazione la necessità di ridurre il gap tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo nella regione.

La strategia dunque, deve essere per tutti i paesi del Mediterraneo, strumento ed opportunità per vincere la sfida: il raggiungimento di un progresso condiviso in tutti i campi dello sviluppo economico ed umano, della protezione ambientale e culturale.

Nel febbraio 2015 si è tenuta a Malta la conferenza sulla revisione della "Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile" con lo scopo di concludere il lungo processo di revisione della "Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile", definendone i documenti finali.

### **2.1.8 D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale**

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Le Norme rappresentano il provvedimento nazionale di riferimento in materia di:

- valutazione ambientale;
- difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice dell'ambiente ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato il contenuto, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle singole parti dello stesso decreto legislativo.

Il Codice ambientale costituisce la trasposizione nazionale di numerose direttive dell'Unione europea.

### **2.1.9 COM(2008)46 "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali"**

La presente comunicazione definisce una strategia per modernizzare e semplificare la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione e l'attuazione della politica ambientale, strategia che prevede la progressiva sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione dei dati, in gran parte centralizzati, con sistemi basati sull'accesso, sulla condivisione e sull'interoperabilità.

L'obiettivo generale è mantenere e migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della politica ambientale, in linea con i principi del piano di azione per legiferare meglio, limitando al minimo i connessi oneri amministrativi.

Tale strategia sarà supportata dal Sistema comune di informazioni ambientali (*Shared Environmental Information System* – SEIS) che si basa sui seguenti principi:

- le informazioni devono essere gestite quanto più possibile vicino alla fonte;
- le informazioni devono essere raccolte un'unica volta e condivise con gli altri soggetti interessati per più finalità;
- le informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità pubbliche e consentire loro di adempiere facilmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa ambientale;
- le informazioni devono essere prontamente accessibili agli utenti finali, e in particolare alle autorità pubbliche a tutti i livelli (dal livello locale a quello europeo), per consentire loro di valutare tempestivamente lo stato dell'ambiente e l'efficacia delle politiche perseguite e di elaborare nuove politiche;
- le informazioni devono inoltre essere accessibili per permettere agli utenti finali (autorità pubbliche e cittadini) di effettuare comparazioni al livello geografico più appropriato (ad es. a livello di paese, città, bacino idrografico) e di partecipare in maniera significativa all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale;
- le informazioni devono essere pienamente accessibili al grande pubblico, dopo attenta considerazione del livello appropriato di aggregazione e tenuto conto dei vincoli di riservatezza, e a livello nazionale devono essere accessibili nella lingua o nelle lingue del paese;
- la condivisione e il trattamento delle informazioni devono avvenire tramite comuni strumenti software, liberi e open-source.



Il SEIS offrirà la possibilità immediata di abrogare alcuni obblighi di comunicazione ormai obsoleti e condurrà ad una maggiore semplificazione e modernizzazione, sotto i seguenti profili:

- contribuirà a razionalizzare ulteriormente gli obblighi di informazione previsti dalla normativa ambientale di settore, fornendo un quadro di riferimento generale coerente e aggiornato;
- promuoverà, con ogni probabilità, un'evoluzione analoga in seno alle convenzioni internazionali, che secondo le stime sono all'origine di circa il 70% degli obblighi di comunicazione in materia ambientale imposti agli Stati membri;
- favorirà un miglioramento delle modalità di organizzazione della raccolta e dello scambio di dati all'interno degli Stati membri.

#### **2.1.10 Decisione 2008/871/CE relativa all'approvazione del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero**

Con la Decisione del 20 ottobre 2008 il Consiglio europeo approva il protocollo VAS firmato alla Convenzione Espoo del 1991; nel testo del protocollo, allegato alla Decisione, si riportano gli obiettivi da perseguire:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

#### **2.1.11 COM(2010)2020 "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"**

La Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 presenta una strategia che consenta di uscire dalla crisi e di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

Europa 2020 dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo e presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Commissione presenta sette iniziative faro di cui si evidenzia: "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.

### **2.1.12 COM(2011)571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"**

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 settembre 2011, definisce, richiama l'attenzione sulla duplice sfida che l'Europa si trova ad affrontare riguardo all'uso intensivo delle risorse: favorire la crescita necessaria per creare occupazione e benessere per i cittadini e allo stesso tempo garantire che sia di qualità tale da assicurare un futuro sostenibile.

La Commissione evidenzia che il sistema economico europeo continua ad incoraggiare un uso inefficiente delle risorse; promuovere l'uso efficiente delle risorse presenta invece solide motivazioni di ordine economico e dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la redditività delle imprese, per questo è parte integrante della strategia dell'UE per la competitività a livello mondiale. Inoltre, contribuisce ad assicurare una ripresa sostenibile dalla crisi economica e può favorire la creazione di posti di lavoro. Questa trasformazione presuppone un quadro strategico che premi l'innovazione e l'efficienza delle risorse e che crei le condizioni per nuove opportunità economiche per una maggiore sicurezza di approvvigionamento grazie alla riprogettazione dei prodotti, alla gestione sostenibile delle risorse ambientali, alla promozione del riciclaggio e del riuso, alla sostituzione di materiali e al risparmio di risorse.

La tabella di marcia presentata dalla Commissione afferma che migliorare l'efficienza delle risorse è la strada da seguire in quanto consente all'economia di creare di più con meno, generando un valore più elevato con meno input, utilizzando le risorse in modo sostenibile e minimizzando il loro impatto ambientale. In pratica ciò presuppone che le scorte di tutti i beni ambientali di cui l'UE dispone o che si procura siano sicure e gestite entro i limiti della loro resa sostenibile. Presuppone inoltre che i rifiuti residui siano quasi inesistenti, che gli ecosistemi siano stati ripristinati e che i rischi sistemici per l'economia legati all'ambiente siano stati capiti ed evitati.

La tabella di marcia definisce le tappe che indicano quali elementi saranno necessari per un avanzamento verso una crescita sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Per ciascun settore e risorsa essenziale sono descritte le azioni necessarie nel breve periodo per dare il via a questo processo:

- incentivare una produzione efficiente;
- trasformare i rifiuti in una risorsa;
- sostenere la ricerca e l'innovazione;
- garantire un approvvigionamento a lungo termine di beni e servizi ecosistemici essenziali;
- invertire la tendenza della perdita di biodiversità;
- uso più efficiente dei minerali e dei metalli;
- gestione sostenibile delle risorse idriche;
- colmare carenze nel raggiungimento di livelli di qualità dell'aria;
- riduzione dell'erosione dei suoli;
- assicurare una mobilità efficiente.

Un sistema di trasporti (sia merci che passeggeri) moderno ed efficiente in termini di risorse può contribuire in misura significativa alla competitività e alla sostenibilità.

La tappa indicata rispetto a questa tematica è la seguente: *entro il 2020 l'efficienza globale nel settore dei trasporti permetterà di valorizzare le risorse grazie ad un uso ottimale di materie prime, energia e terreni, nonché di ridurre le ripercussioni in termini di cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, rumore, salute, incidenti, biodiversità e degradazione degli ecosistemi. I mezzi di trasporto impiegheranno energia pulita e in minor quantità, sfrutteranno meglio un'infrastruttura moderna e ridurranno l'impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali chiave come l'acqua, i terreni e gli ecosistemi. A partire dal 2012 le emissioni di gas serra dovute ai trasporti diminuiranno in media dell'1% l'anno.*

### **2.1.13 COM(2011)572 "Partenariati nella ricerca e nell'innovazione"**

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21 settembre 2011 sottolinea l'importanza dei partenariati nel campo della ricerca e dell'innovazione in Europa come strumento per "unire le forze per realizzare progressi decisivi".

Si sottolinea la necessità di utilizzare in modo intelligente le risorse, pubbliche e private, disponibili per la ricerca e l'innovazione, così da ottimizzare i contributi che i soggetti pubblici e privati possono fornire per conseguire una crescita sostenibile. Ciò è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'innovazione, dell'Agenda digitale e di altre iniziative faro della strategia Europa 2020.

I partenariati permettono di raggruppare i soggetti pubblici a livello europeo e nazionale in partenariati pubblico-pubblico e i soggetti pubblici e privati in partenariati pubblico-privato allo scopo di:

- creare una massa critica per garantire la portata e le dimensioni richieste;
- facilitare lo sviluppo di una visione comune e la definizione di un'agenda strategica, anche a livello internazionale;
- contribuire alla definizione di un approccio programmatico europeo alla ricerca e all'innovazione al fine di fissare obiettivi di ampia portata che permettano di coinvolgere tutti i partner potenziali;
- definire strutture flessibili per consentire ai partenariati di avere le dimensioni e la portata funzionali alla loro natura e ai loro obiettivi.

Con queste modalità l'approccio basato sui partenariati può aiutare ad affrontare le principali sfide per la società e rafforzare la posizione concorrenziale dell'Europa, così da contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e di uso efficiente delle risorse. Con il necessario impegno alla costituzione di partenariati, l'Europa può raggiungere l'eccellenza in campo scientifico e tecnologico e disporre di una massa critica.

Per questi motivi nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l'innovazione (Decisione n. 1639/2006/CE), sono state elaborate e testate differenti

forme di partenariato. Si tratta di un passo importante per definire una visione comune di come i partenariati possono massimizzare il contributo della ricerca e dell'innovazione per avere in Europa una crescita intelligente e sostenibile, superando i doppioni inutili e chiarendo le migliori modalità di attuazione dei partenariati. In tale contesto la presente comunicazione ha l'obiettivo di trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita e di avvalersi della stessa per sviluppare ulteriormente il concetto di partenariato.

#### **2.1.14 Decisione n. 1386/2013/UE su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020**

Con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" è stato adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020 il "7° programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), che persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- b. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- e. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
- f. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- i. aumentare l'efficacia dell'azione europea nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

La trasformazione in un'economia verde inclusiva, così come delineata nel 7° Programma Quadro richiede l'integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, ivi compresa quella relativa ai trasporti in modo tale da dare vita a un approccio coerente e comune.

## **2.2 Biodiversità, flora e fauna**

### **2.2.1 Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli**

La Convenzione, conclusasi a Parigi il 18 ottobre 1955 ed approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1955, pone l'attenzione sul pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di uccelli, particolarmente di uccelli migratori; considerato che tutti uccelli devono essere protetti a vantaggio della scienza, della protezione della natura e nell'interesse dell'economia di ciascuna nazione, hanno riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli

utili all'agricoltura, firmata a Parigi il 19 marzo 1902. La Convenzione infatti è intesa a proteggere gli uccelli che vivono allo stato selvatico.

Tra i concetti importanti introdotti dalla convenzione vi sono:

Art. 2: debbono essere protetti:

- a. tutti gli uccelli, almeno nel periodo della riproduzione, e, inoltre, gli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, segnatamente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
- b. durante tutto l'anno, le specie in pericolo d'estinguersi o che presentano un interesse scientifico.

Art.3: è vietato importare, esportare, vendere, esporre in vendita, comperare, donare o detenere, durante il periodo di protezione della specie, qualunque uccello vivo o morto, o qualsiasi parte di uccello ucciso o catturato.

### **2.2.2 Legge n. 812/1978 Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18/10/1950, e sua esecuzione**

Con la Legge n. 812 del 24 novembre 1978, promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza l'adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950; la presente legge, è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### **2.2.3 Convenzione internazionale sulle zone umide di importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri**

Tale Convenzione, conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 1971, è stata approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1975. Tale convenzione riconosce le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente degli uccelli acquatici e palustri, e che tali uccelli, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare i confini, devono essere considerati una risorsa internazionale.

Nella Convenzione è stato stabilito che ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale; la scelta delle zone umide da iscrivere nell'Elenco dovrebbe fondarsi sull'importanza internazionale delle medesime dall'aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico.

È facoltà delle Parti contraenti aggiungere nell'Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall'Elenco o di restringere zone umide già iscritte.

Nel 1982 si è conchiuso a Parigi il Protocollo che modifica la Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri.

Al 2014 la Convenzione risulta sottoscritta da 168 Parti, con 2.181 siti designati come Zone Umide di Importanza Internazionale, per un'area complessiva di più di 208 milioni di ettari.

#### **2.2.4 D.P.R. n. 448/1976 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale**

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, viene decretata la piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Il suddetto Decreto poi stato emendato con il D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987 "Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di Importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982."

#### **2.2.5 Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica**

La Convenzione, conclusasi a Bonn il 23 giugno 1979, il cui campo di applicazione è aggiornato al 26 aprile 2013, prevede, tra i principi fondamentali che prevede che le Parti contraenti

- riconoscano l'importanza della conservazione delle specie migratrici;
- riconoscano l'importanza dei provvedimenti da concordare tra gli Stati dell'area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno;
- annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole;
- adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat;
- riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.

#### **2.2.6 Legge n. 42/1983 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati**

Con la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983 promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza la ratifica della alla convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **2.2.7 Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa**

La Convenzione ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra Stati.

Inoltre, essa presta particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie.

La Convenzione include 4 allegati:

- specie vegetali strettamente protette (I),
- specie animali strettamente protette (II),
- specie animali protette (III),
- strumenti e metodi di uccisione, cattura o altro tipo di sfruttamento vietati (IV).

### **2.2.8 Legge n. 503/1981 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa**

Con la Legge n. 503 del 5 agosto 1981, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### **2.2.9 Eurobats Agreement on the Conservation of Population of European Bats**

EUROBATS, o Bat Agreement, è un accordo siglato a Londra nel 1991 che ha come obiettivo la protezione dei pipistrelli europei, la salvaguardia dei loro habitat e relative rotte migratorie.

Entrato in vigore nel 1994, annovera attualmente tra gli stati membri 32 nazioni da ogni parte d'Europa.

L'Accordo è un'emanazione della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici, la quale riconosce che una reale conservazione delle specie migratrici minacciate di estinzione deve essere portata avanti sull'intero territorio da loro utilizzato, ossia anche sulle rotte migratorie.

Il Bat Agreement mira a proteggere tutte le 45 specie note sul territorio europeo passando attraverso la promulgazione di leggi, attraverso campagne di educazione, misure di conservazione e cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con gli Stati che ancora non hanno aderito all'Accordo.

### **2.2.10 Legge n. 104 del 27 maggio 2005 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione"**

Con la presente legge, si autorizza l'adesione all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), siglato a Londra il 4 dicembre 1991; la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> GU Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2005 - Suppl. Ordinario n. 109.

### **2.2.11 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

La Direttiva del 21 maggio 1992 del Consiglio dell'Unione europea, con successive modifiche apportate dalla Direttiva 97/62/CE, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla Direttiva 2006/105/CE, ha come obiettivo generale quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.

All'art. 3 si legge che *"È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.*

*Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali [...]. A tal fine, [...] esso designa siti quali zone speciali di conservazione".*

La direttiva presenta 6 allegati:

- Allegato I: elenco dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;
- All'Allegato II: elenco delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;
- Allegato III: criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione
- Allegato IV: elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;
- Allegato V: elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;

Allegato VI: metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati.

### **2.2.12 D.P.R. n. 357/97 Regolamento recante l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE**

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. 120/2003, disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat".

### **2.2.13 Convenzione sulla diversità biologica**

La Convenzione, Firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, persegue tre obiettivi principali:

- la conservazione della diversità biologica;
- l'uso sostenibile dei componenti della diversità biologica;



- la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

Al 2011 aderiscono alla Convenzione 192 Paesi più l'Unione europea.

La Conferenza delle Parti ha istituito 7 programmi di lavoro tematici (Biodiversità Agricola, Biodiversità delle terre aride e sub umide, Biodiversità delle Foreste, Biodiversità delle acque interne, Biodiversità delle isole, Biodiversità marina e costiera, Biodiversità delle montagne) che corrispondono ad alcuni dei principali biomi del pianeta.

Ogni programma definisce una visione dei principi di base per orientare il lavoro futuro.

Nell'ambito di tali programmi vengono altresì individuate questioni specifiche su cui lavorare, con un relativo scadenziario e mezzi per raggiungere particolari obiettivi. Periodicamente, la Conferenza degli Stati Parte (COP) e l'Organo sussidiario per la consultazione scientifica, tecnica e tecnologica (SBSSTA) rivedono lo stato di implementazione dei programmi di lavoro.

#### **2.2.14 Legge n. 124/94 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla diversità biologica, con annessi**

Con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla conservazione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **2.2.15 Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia**

Con l'accordo stipulato il 15 agosto 1996 all'Aja, le parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole.

All'Allegato 3 dell'Accordo è riportato il Piano d'azione e linee guida per la conservazione. Il quale precisa i provvedimenti che le parti contraenti adottano negli ambiti seguenti:

- a) conservazione delle specie;
- b) conservazione degli habitat;
- c) gestione delle attività umane;
- d) ricerca e monitoraggio;
- e) educazione e informazione;
- f) misure di attuazione.

Durante ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti, tenendo conto delle linee guida per la conservazione, il piano d'azione viene riesaminato.

#### **2.2.16 Legge n. 66/2006 Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia**

Con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006, lo stato italiano ha aderito all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, stipulato all'Aja il 15 agosto

1996. La Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2006.

### **2.2.17 COM(2006)302 Un piano d'azione dell'UE per le foreste**

La comunicazione del 15 giugno 2006 della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo, prevede un piano d'azione che istituisce un quadro per le iniziative a livello comunitario e nazionale e funge da strumento di coordinamento tra le azioni della Comunità e le politiche forestali degli Stati membri.

L'obiettivo generale del piano d'azione dell'UE per le foreste è sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste. Il piano si fonda sui seguenti principi:

- i programmi nazionali in campo forestale costituiscono il quadro idoneo per la realizzazione degli impegni assunti in materia forestale a livello internazionale;
- la crescente rilevanza di problematiche di portata mondiale ed intersettoriale per la politica forestale impone maggiore coerenza e coordinamento;
- necessità di accrescere la competitività del settore forestale dell'UE e di promuovere la buona amministrazione delle foreste dell'Unione;
- rispetto del principio della sussidiarietà.

Il Piano prevede una serie di azioni, volte al raggiungimento di obiettivi specifici, di seguito indicati:

1. Obiettivo: migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale e incrementare l'uso sostenibile dei servizi e dei prodotti forestali.

Azioni chiave:

- a. esaminare gli effetti della globalizzazione sulla redditività e sulla competitività delle foreste nell'Unione;
- b. stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del settore forestale;
- c. scambio ed esame delle esperienze relative alla valutazione e alla commercializzazione di beni e servizi della filiera forestale diversi dal legno;
- d. promuovere l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia;
- e. promuovere la cooperazione tra proprietari di boschi e potenziare l'istruzione e la formazione nel campo forestale.

2. Obiettivo: mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l'immobilizzazione del carbonio, l'integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici.

Azioni chiave:

- a. favorire il rispetto da parte dell'Unione europea degli impegni relativi all'attenuazione dei cambiamenti climatici, assunti nel quadro dell'UNFCCC e del relativo protocollo di Kyoto, e stimolare l'adattamento agli effetti di tali cambiamenti;

- b. contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari riveduti in materia di diversità biologica per il 2010 ed oltre tale orizzonte;
  - c. impegnarsi per la realizzazione di un sistema europeo di sorveglianza delle foreste
  - d. migliorare la tutela delle foreste dell'UE.
3. Obiettivo: migliorare la qualità di vita attraverso il mantenimento e la valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste.

Azioni chiave:

- a. stimolare l'educazione e l'informazione ambientale;
  - b. mantenere e valorizzare la funzione di difesa delle foreste;
  - c. studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani.
4. Obiettivo: migliorare la coerenza e la cooperazione intersettoriale al fine di calibrare gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali.

Azioni chiave:

- a. rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale;
- b. rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per le questioni inerenti alle foreste;
- c. applicare ai programmi forestali nazionali un metodo aperto di coordinamento;
- d. innalzare il profilo dell'Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste;
- e. stimolare l'impiego del legno e degli altri prodotti della foresta provenienti da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità;
- f. migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione.

#### **2.2.18 D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"**

La disciplina relativa a SIC e ZPS in Italia è stata da ultimo aggiornata e modificata attraverso il presente Decreto che tratta separatamente ZSC e ZPS e ne definisce i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione.

La finalità del decreto, in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, è quella di integrare tutta la precedente disciplina relativa alla gestione dei Siti Natura 2000, dettando una serie di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome devono adottare le misure di conservazione per tali aree, distinte a seconda che si abbiano ZSC o ZPS, stante il diverso status delle due tipologie di siti.

#### **2.2.19 Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino**

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.56 del 17 giugno 2008, detta anche *Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*, istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico

dell'ambiente marino entro il 2020. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a. proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- b. prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

Per ambiente marino la Direttiva intende:

- le acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;
- le acque costiere, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria.

Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo allo stesso tempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

#### **2.2.20 D.lgs. n. 190/2010 Attuazione della Direttiva 2008/56/CE**

IL D.lgs. 190 del 13 ottobre 2010 in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

Nell'ambiente marino deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale.

A tal fine le strategie per l'ambiente marino:

- a. applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;
- b. salvaguardano la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;
- c. considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;
- d. rafforzano la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;
- e. perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino;

- f. assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.

### **2.2.21 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

La Direttiva del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale viene abrogata, assieme ad altre direttive, la D. 79/409/CEE (la quale è stata il primo documento legislativo dell'Unione europea concernente la natura), riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

Secondo la direttiva gli Stati membri devono istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (riportate nell'allegato I alla direttiva). Tali zone sono situate nell'area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

Gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, e devono inoltre garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono, insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva Habitat (92/43/CEE), la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

La presente direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:

- uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
- distruggere o danneggiare i nidi;

- raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
- disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;
- commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).

Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.

Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (così come specificato nell'allegato V).

### **2.2.22 Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**

Con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici; tale direttiva è stata poi abrogata dalla successiva D. 2009/147/CE. Al fine di adeguare la normativa italiana alle modifiche introdotte dalla suddetta direttiva, si richiama quanto indicato dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea", all'art. 42 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE"; tale articolo presenta le modifiche tali da aggiornare la normativa italiana secondo la direttiva europea, compreso l'aggiornamento dell'elenco delle specie di cui allegati I.

### **2.2.23 Strategia Nazionale per la Biodiversità**

La Strategia si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore a tal fine è stata adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010.

La Struttura della Strategia è articolata attorno a tre tematiche cardine:

- Biodiversità e servizi ecosistemici;
- Biodiversità e cambiamenti climatici;
- Biodiversità e politiche economiche.

In relazione alle tre tematiche cardine, l'individuazione dei tre obiettivi strategici, fra loro complementari, deriva da una attenta valutazione tecnico-scientifica che vede nella salvaguardia e nel recupero dei servizi ecosistemici e nel loro rapporto essenziale con la vita umana, l'aspetto prioritario di attuazione della conservazione della biodiversità.

Gli obiettivi strategici mirano a garantire la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche di settore e la protezione ambientale.

Obiettivo Strategico 1: entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

Obiettivo Strategico 2: entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

Obiettivo Strategico 3: entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

In ragione della trasversalità del tema biodiversità che risulta strettamente interconnesso con la maggior parte delle politiche di settore, il conseguimento degli obiettivi strategici viene affrontato nell'ambito delle seguenti aree di lavoro:

1. specie, habitat, paesaggio;
2. aree protette;
3. risorse genetiche;
4. agricoltura;
5. foreste;
6. acque interne;
7. ambiente marino;
8. infrastrutture e trasporti;
9. aree urbane;
10. salute;
11. energia;
12. turismo;
13. ricerca e innovazione;
14. educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
15. l'Italia e la biodiversità nel mondo.

#### **2.2.24 COM(2011)244 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"**

La Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2011, individua la strategia che si prefigge di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi nell'Unione europea (UE) entro il 2020, definendo sei obiettivi prioritari:

1. conservare e ripristinare l'ambiente naturale,
2. preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi,

3. garantire la sostenibilità dell'agricoltura e della silvicoltura,
4. garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche,
5. combattere le specie esotiche invasive,
6. gestire la crisi della biodiversità a livello mondiale

Entro il 2050 la biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti dovranno essere protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco della biodiversità e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

Obiettivo chiave per il 2020 è quello di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Tra gli obiettivi si richiamano in particolare:

Obiettivo 1: conservare e ripristinare l'ambiente naturale: L'UE deve dare piena attuazione delle direttive "Uccelli" e "Habitat". Queste due direttive sono la colonna portante della politica europea in materia di biodiversità. Finora hanno registrato alcune importanti realizzazioni come la creazione di Natura 2000. Per raggiungere il primo obiettivo di questa strategia, gli Stati membri devono attuare meglio la legislazione esistente. In particolare, essi devono garantire la gestione e il ripristino dei siti Natura 2000, investendo le risorse necessarie. Tali azioni contribuiranno ad arrestare la perdita di biodiversità e ad assicurarne il ripristino nel 2020.

Obiettivo 2: preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi: l'integrazione di un'infrastruttura verde, il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati entro il 2020 e lo sviluppo di un'iniziativa volta a garantire che non vi siano perdite nette di ecosistemi e dei relativi servizi entro il 2015 saranno misure indispensabili per conservare e valorizzare i servizi ecosistemici.

## **2.3 Popolazione e salute umana**

### **2.3.1 Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields**

Nel 1974, l'Associazione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (IRPA) formò un gruppo di lavoro, chiamato International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC), il cui scopo era quello di esaminare i problemi derivanti dalle radiazioni non ionizzanti e relative misure di protezione.

Nel 1998 l'INIRC pubblicò il presente documento con l'obiettivo di stabilire le linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettromagnetici in grado di fornire la protezione contro gli effetti nocivi per la salute.

La pubblicazione descrive i risultati ottenuti da studi epidemiologici e di laboratorio relativi sia agli effetti diretti dei campi elettromagnetici che a quelli indiretti, fornendo i criteri di esposizione, livelli di riferimento per la pericolosità e linee guida da seguire per l'esposizione professionale e pubblica alle radiazioni.



In particolare, l'ICNIRP da ultimo fa notare che le industrie che causano esposizioni a campi elettrici e magnetici hanno la responsabilità di garantire la protezione dei propri lavoratori, attuando misure volte al controllo tecnico-amministrativo, programmi di protezione e sorveglianza medica.

### **2.3.2 Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz**

Nella Raccomandazione del 12 luglio 1999 il consiglio europeo esprime esigenza di istituire, attraverso raccomandazioni rivolte agli Stati membri, un quadro comunitario per quanto concerne l'esposizione ai campi elettromagnetici in un'ottica di protezione della popolazione.

### **2.3.3 Legge Quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

La Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001 ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

La Legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione<sup>4</sup>;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione;
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Si evidenzia l'art. 5 della Legge Quadro nella quale sono dettate le "Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti".

### **2.3.4 D.P.C.M. 8/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz**

Le disposizioni del decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla

---

<sup>4</sup> Art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...] la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

### **2.3.5 COM(2005)718 "Strategia tematica sull'ambiente urbano"**

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'11 gennaio 2006, evidenzia il ruolo importante rivestito dalle aree urbane nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile; infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi. Anche se nelle città si concentrano numerosi problemi di ordine ambientale, esse sono comunque il motore dell'economia, il centro degli affari e degli investimenti.

Quattro europei su cinque abitano in area urbana e la loro qualità di vita dipende direttamente dallo stato dell'ambiente urbano. Una qualità elevata dell'ambiente urbano è in linea con la priorità accordata, nell'ambito della strategia di Lisbona, all'obiettivo di "rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro". Una volta rese più attraenti, le città europee rafforzeranno le loro potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro.

Le misure proposte nell'ambito della presente strategia mirano a contribuire ad una migliore attuazione delle norme e delle politiche comunitarie vigenti in materia di ambiente a livello locale, sostenendo e incoraggiando le autorità locali affinché adottino un approccio alla gestione urbana maggiormente integrato e invitando gli Stati membri ad appoggiare tale processo e ad avvalersi delle opportunità offerte a livello comunitario.

Se attuata a tutti i livelli, la strategia contribuirà a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo la città un luogo più sano e piacevole dove vivere, lavorare e investire e riducendo l'impatto ambientale negativo della stessa sull'ambiente nel suo insieme, ad esempio in termini di cambiamenti climatici.

Nella Comunicazione si evidenzia che l'approccio integrato alla gestione ambientale a livello locale, in particolare in materia di trasporti, fondato su un'effettiva consultazione di tutti i soggetti interessati, è fondamentale per attuare adeguatamente la normativa ambientale e conseguire miglioramenti duraturi della qualità e delle prestazioni ambientali. È necessario pertanto incentivare l'adozione di tali tecniche di gestione da parte delle autorità locali.

Nella Comunicazione sono individuate le misure da intraprendere relativamente a:

- orientamenti relativi ad una gestione ambientale integrata;
- orientamenti relativi all'elaborazione di piani per un trasporto urbano sostenibile;
- sostegno dello scambio di migliori pratiche nell'UE;
  - collegamento in rete e progetti di dimostrazione;
  - rete di punti di contatto nazionali sulle questioni urbane;

- il portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali;
- formazione;
- ricorso ad altri programmi comunitari di sostegno;
  - politica di coesione;
  - ricerca.

### **2.3.6 DM 29 maggio 2008: Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti**

Il DM 29 maggio 2008 relativo all'approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, formula una proposta che trovi piena applicabilità nel rispetto dei principi della L.Q. 36/01 e del DPCM 8 luglio 2003.

Per la stesura della metodologia sono state coinvolte tutte le agenzie regionali/provinciali ed il documento presentato ai rappresentanti dei proprietari/gestori delle reti elettriche di trasporto e distribuzione. La metodologia ai sensi dell'art.6 comma 2 del DPCM 08/07/2003, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti e in progetto. Inoltre, viene stabilito come le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualità relativo alla progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio".

Il DM stabilisce che la metodologia approvata si applica a tutti gli elettrodotti esistenti e di progetto, con linee interrate o aeree, ad esclusione di:

- linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
- linee definite di classe zero secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 n.449;
- linee definite di prima classe secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 n.449;
- linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree).

Il DM introduce inoltre le seguenti definizioni:

- Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione dal suolo disti dalla proiezione della linea più della DPA si trovi all'esterno della fascia di rispetto. Per le cabine di trasformazione è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisca i requisiti di cui sopra;
- Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità.

Al fine delle verifiche delle autorità competenti sono previsti due livelli di approfondimento:

- un procedimento semplificato (par. 5.1.3 dell'Allegato al DM) basato sul calcolo della DPA,
- un calcolo esatto della fascia di rispetto (par. 5.1.2 dell'Allegato al DM) effettuato dal gestore in caso di non rispetto della DPA.

## **2.4 Rumore**

### **2.4.1 Legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico**

La Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995<sup>5</sup> stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico i sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione<sup>6</sup>, distinguendo le competenze dello Stato, da quelle delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

La Legge individua anche i contenuti minimi previsti nei Piani di risanamento acustico di competenza regionale.

### **2.4.2 COM(1996)540 Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico**

L'obiettivo della comunicazione della Commissione del 4 novembre 1996, è quello di lanciare un dibattito sulla futura politica comunitaria in materia di inquinamento acustico.

Nel Libro verde la Commissione raccomanda un approccio globale che integri, per una maggiore efficacia, tutti i partner locali e nazionali.

Essa propone:

- di instaurare un'effettiva condivisione delle responsabilità;
- di definire gli obiettivi da raggiungere;
- di migliorare il coordinamento dei diversi interventi;
- di organizzare la verifica dei progressi realizzati;
- di sviluppare metodi di controllo dell'inquinamento acustico.

La Commissione presenta due piani di intervento per la sua politica in materia di inquinamento acustico:

- a) Politica generale in materia di inquinamento acustico.

---

<sup>5</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 1995.

<sup>6</sup> Art. 117: "La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

Attraverso le proposte enumerate nel Libro verde, la Commissione desidera ristrutturare la politica complessiva in materia di inquinamento acustico e prevede a tale scopo le seguenti azioni:

- un'armonizzazione dei metodi di valutazione dell'esposizione al rumore
  - l'istituzione di un indice comune CE di esposizione al rumore
  - la limitazione della trasmissione del rumore (mediante l'insonorizzazione degli edifici)
  - lo sviluppo dello scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri sull'esposizione all'inquinamento acustico (campagne di sensibilizzazione sui problemi ambientali)
  - un miglior coordinamento dei programmi di ricerca sul rumore.
- b) Riduzione delle emissioni alla sorgente:
- Trasporti su strada:
    - riduzione dei valori di emissione acustica ammessi;
    - intervento a livello delle infrastrutture per limitare il rumore causato dai pneumatici (rivestimenti stradali antirumore);
    - modifica del regime di tassazione dei veicoli in funzione del livello sonoro;
    - introduzione della verifica delle emissioni acustiche dei veicoli in occasione dei controlli tecnici;
    - adozione di strumenti finanziari che incentivano l'acquisto di veicoli silenziosi;
    - divieti di circolazione per i veicoli rumorosi (divieto di circolazione nei centri abitati per gli autocarri nelle ore notturne o nel fine settimana).
  - Trasporti ferroviari:
    - estensione all'intera rete ferroviaria dei valori limite di emissione;
    - approfondimento della ricerca sulla riduzione della rumorosità dei treni;
    - armonizzazione dei metodi di valutazione e di previsione del rumore generato dai treni.
  - Trasporti aerei:
    - riduzione del volume delle emissioni ammesso;
    - aiuti alla costruzione e all'uso di aerei più silenziosi;
    - pianificazione territoriale in prossimità degli aeroporti;
    - introduzione di una classificazione degli aerei in funzione del livello di emissione acustica.

### **2.4.3 DPCM 14/11/97 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore**

Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, let. a) della Legge. n 447/95<sup>7</sup> determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al Decreto.

Secondo l'art. 5 per le infrastrutture dei trasporti "i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

Nel citato Allegato nella tabella A sono descritte le seguenti classi:

- Classe I: aree particolarmente protette;
- Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
- Classe III: aree di intensa attività umana;
- Classe IV: aree prevalentemente industriali;
- Classe V: aree esclusivamente industriali;
- Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Per ciascuna delle suddette classi sono riportate all'interno dell'Allegato:

- la tabella B relativa ai valori limite di emissione,
- la tabella C relativa ai valori limite di immissione,
- la tabella D relativa ai valori di qualità.

### **2.4.4 Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale**

La Direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 giugno 2002, definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale.

A tal fine la Direttiva afferma che saranno progressivamente attuate le seguenti azioni:

- a. la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;
- b. l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
- c. l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in

---

<sup>7</sup> Art. 3, comma 1, lett. a) della Legge. n 447/95: "sono di competenza dello Stato la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2" (valori limite di emissione, di immissione, valori di attenzione e valori di qualità).

particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

Inoltre, la Direttiva ha l'obiettivo di fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.

Sono definiti come descrittori acustici che gli Stati membri utilizzano:

- $L_{den}$  (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico per il fastidio globale;
- $L_{night}$  (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno.

In alcuni casi particolari, come nel caso si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile, l'Allegato I alla Direttiva afferma che può essere utile l'utilizzo di descrittori acustici speciali.

#### **2.4.5 D.lgs. n. 194/2005 Attuazione della Direttiva 2002/49/CE**

Il Decreto Legislativo n.194 del 19 agosto 2005, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

- a. l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche<sup>8</sup>;
- b. l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione<sup>9</sup> volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
- c. assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

### **2.5 Suolo e acque**

#### **2.5.1 Direttiva 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"**

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

---

<sup>8</sup> All'art.2 lett. o) è riportata la definizione di mappatura strategica: "*rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona*".

<sup>9</sup> All'art.2 lett. q) è riportata la definizione di piani di azione: "*piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione*".

Al 2014 le ultime modifiche sono state apportate dalla Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 la quale *modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*.

La direttiva si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di "bacino idrografico" e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico", area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- un esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva.

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE fornisce, per le diverse tipologie di acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere) le definizioni dello stato ecologico (elevato, buono, sufficiente) in base agli elementi biologici, idromorfologici e fisico-chimici.

In particolare, nel suddetto Allegato sono indicate le norme:

- per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica;
- per il fitoplancton;
- per macrofite e fitobentos;
- per invertebrati bentonici;
- per i pesci;
- per i parametri idromorfologici;
- per i parametri fisico-chimici.

I programmi di misure devono essere indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.



## **2.5.2 COM(2006)231 Strategia tematica per la protezione del suolo**

Data l'importanza del suolo e la necessità di evitarne l'ulteriore degrado, il sesto programma d'azione per l'ambiente<sup>10</sup> ha previsto che venisse formulata la presente strategia tematica per la protezione del suolo.

Il degrado del suolo in Europa rappresenta un serio problema, causato dalle attività umane, tra le quali pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione. Tutte queste attività esercitano un impatto negativo, perché impediscono al suolo di svolgere tutta la varietà di funzioni e di servizi che normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi. Il risultato è una minor fertilità del suolo, una perdita di carbonio e di biodiversità, una capacità inferiore di trattenere l'acqua, lo sconvolgimento dei cicli dei gas e dei nutrienti e una minore degradazione degli agenti contaminanti.

In questo contesto la Commissione ritiene necessaria una strategia globale dell'UE per la protezione del suolo, che deve prendere in considerazione tutte le diverse funzioni che il suolo può svolgere, la variabilità e complessità che le caratterizzano e la serie dei diversi processi di degrado che possono avvenire, senza dimenticare gli aspetti socio-economici.

La strategia è finalizzata principalmente a proteggere il suolo e a garantirne un utilizzo sostenibile, in base ai seguenti principi guida:

- a) prevenire l'ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando:
  - il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni: in tal caso è necessario intervenire a livello di modelli di utilizzo e gestione del suolo;
  - il suolo svolge la funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane o dei fenomeni ambientali: in tal caso è necessario intervenire alla fonte;
- b) riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo.

Per conseguire questi obiettivi la Commissione propone pertanto di istituire una politica mirata per colmare le lacune esistenti e garantire la difesa del suolo nella sua globalità. Nell'ambito di questa azione la Commissione è pienamente consapevole della necessità di rispettare il principio di sussidiarietà e del fatto che le decisioni debbano essere prese e le azioni realizzate al livello più opportuno. Il suolo è un esempio evidente della necessità di pensare in termini globali e di agire in ambito locale.

La strategia che la Commissione propone si articola attorno a quattro pilastri fondamentali:

---

<sup>10</sup> Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

- 1) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;
- 2) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;
- 3) riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;
- 4) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo.

### **2.5.3 Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento**

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2000/60/CE<sup>11</sup>.

Queste misure comprendono in particolare:

- a. criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;
- b. criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, la Direttiva riporta all'Allegato I le norme di qualità delle acque sotterranee, mentre per quanto concerne i valori di soglia, essi devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II.

La Direttiva in esame è stata modificata dalla Direttiva 2014/80/UE del 20 giugno 2014, che apporta alcune variazioni all'allegato II recante disposizioni relative alla "Valutazione dello stato chimico delle acque": introduce novità sulla protezione delle acque sotterranee, prendendo spunto dalla riscontrata insufficienza delle informazioni fornite dagli Stati membri in sede di prima applicazione della disciplina. La nuova direttiva, oltre ad ampliare il raggio delle informazioni obbligatorie che le autorità nazionali sono tenute a fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, introduce nuovi "principi comuni" per la determinazione dei livelli di fondo. Inoltre, vengono inclusi i nitriti nell'elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia.

---

<sup>11</sup> Articolo 17 della Direttiva 2000/60/CE: "Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee".

#### **2.5.4 D.lgs. n. 30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE**

Il decreto legislativo n.30 del 16 marzo 2009, attuazione della direttiva 2006/118/CE, ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:

- a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
- c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

#### **2.5.5 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni**

La direttiva del 23 ottobre 2007 del Parlamento e del Consiglio europeo, ha come scopo quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Secondo la suddetta direttiva, gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni<sup>12</sup>.

In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni, gli Stati membri individuano le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi; in particolare gli Stati membri predispongono mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni.

Sulla base di tali mappe gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle modalità descritte dalla Direttiva; in tali piani sono definiti anche gli obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

#### **2.5.6 D.lgs. n. 49/2010 Attuazione della Direttiva 2007/60/CE**

Il D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, in recepimento della direttiva 2007/60/CE, disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la

---

<sup>12</sup> Definizione rischio alluvioni: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento (art. 2).

salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

### **2.5.7 COM(2012)46 "Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso"**

La relazione in oggetto fornisce una visione d'insieme sull'attuazione della Strategia tematica per la protezione del suolo - COM(2006)231 (cfr. § 2.5.2), sin dall'adozione avvenuta a settembre 2006. Obiettivo della Strategia è quello di proteggere il suolo consentendone un uso sostenibile, attraverso la prevenzione di un'ulteriore degradazione, la tutela delle funzioni del suolo e il ripristino dei suoli degradati. La presente relazione illustra inoltre le tendenze attuali di degradazione del suolo in Europa e nel resto del mondo, nonché le sfide future per garantirne la protezione.

Il presente aggiornamento denuncia una situazione in cui la degradazione dei terreni, nelle sue varie forme, è un problema ancora fondamentale e persistente. La situazione dell'Europa si ripete, in misura anche più grave, in molte parti del mondo. La questione è legata anche allo sviluppo mondiale perché la degradazione del suolo, la povertà e le migrazioni si rafforzano a vicenda e tuttavia vengono spesso ignorate perché gli impatti sono visibili solo gradualmente.

Sia nell'UE che a livello mondiale la degradazione del suolo è aumentata negli ultimi dieci anni. Questa tendenza è destinata a continuare se non verranno affrontati i seguenti fattori:

- Utilizzo del territorio. La crescita della popolazione mondiale, l'aumento del consumo di carne e latticini nelle economie emergenti e il crescente ricorso alle biomasse a fini energetici e altri fini industriali causeranno un maggiore sfruttamento dei terreni e una potenziale degradazione dei suoli a livello mondiale. Allo stesso tempo, i fenomeni atmosferici legati ai cambiamenti climatici, alla desertificazione e all'occupazione di terreni a fini urbanistici e per la costruzione di infrastrutture tenderanno ad accentuare questa tendenza.
- Conservazione della materia organica del suolo. La produzione intensiva e continua da seminativi può provocare un calo della materia organica nel terreno. Adottando adeguate misure di gestione la materia organica del suolo può essere mantenuta e persino aumentata.
- Uso più efficiente delle risorse. L'agricoltura dipende in larga misura dalla fertilità del suolo e dalla disponibilità di nutrienti. Una strategia per affrontare il problema della sicurezza dell'approvvigionamento è quella di migliorare le condizioni del suolo e limitare l'inquinamento da cadmio presuppone la messa a punto di metodi adeguati di raccolta, trattamento e uso di questi rifiuti e residui.

A fronte di tali sfide, la Commissione continua a portare avanti le seguenti attività coerenti con la strategia:

- Iniziative di sensibilizzazione, formazione di giovani ricercatori, integrazione degli aspetti legati al suolo e alla protezione del suolo in eventi informativi e formazioni finanziati dall'UE e specifici obiettivi legati al suolo per le presidenze a rotazione del Consiglio.

- Sostegno a progetti di ricerca, in particolare in ambito di smottamenti, impermeabilizzazione dei suoli, funzioni dei suoli e loro collegamento alla biodiversità, cicli di carbonio e azoto del suolo, fertilità del suolo e riciclaggio di nutrienti in agricoltura.
- Consolidare un monitoraggio del suolo a vari fini, compresi sicurezza e protezione alimentare, contaminazione diffusa e adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione, anche avvalendosi delle nuove tecnologie di telerilevamento e del programma europeo di monitoraggio della terra per l'ambiente e la sicurezza (GMES)<sup>13</sup>.
- Integrando ulteriormente la protezione del suolo in diverse politiche.
- Per quanto riguarda la legislazione, nell'ambito del riesame della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale la Commissione integrerà maggiormente le questioni inerenti il suolo nella fase iniziale della progettazione.
- Accanto alle azioni condotte a livello UE, la Commissione si impegnerà a livello internazionale per promuovere l'istituzione di un gruppo intergovernativo sul suolo nell'ambito del partenariato mondiale per il suolo sponsorizzato dalla FAO.

### **2.5.8 SWD(2012)101 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"**

L'obiettivo del documento di lavoro dei servizi della Commissione è fornire informazioni sul livello di impermeabilizzazione del suolo nell'Unione europea (UE) e i suoi impatti, nonché esempi di buone pratiche allo scopo di limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione dei suoli e garantire una migliore gestione del territorio.

Il documento si rivolge prevalentemente alle autorità competenti negli Stati membri (a livello nazionale, regionale e locale), ai professionisti che si occupano di pianificazione territoriale e gestione del suolo e alle parti interessate in generale, ma può essere utile anche ai privati cittadini.

Può essere pertanto utilizzato per scopi diversi, dall'attività di sensibilizzazione alla pianificazione, dall'individuazione e attuazione di misure di mitigazione all'elaborazione di una lista di controllo per i progetti di sviluppo, ad esempio i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale o finanziati dall'UE.

Il documento è stato redatto sulla base di buone pratiche esistenti negli Stati membri, nelle regioni e nelle amministrazioni locali e tiene conto dei documenti di orientamento, ove disponibili, elaborati dalle organizzazioni professionali, ad esempio degli architetti, degli ingegneri civili e dei geometri.

Il documento descrive gli approcci tesi a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo attuati negli Stati membri:

- Limitare l'impermeabilizzazione del suolo significa impedire la conversione di aree verdi e la conseguente impermeabilizzazione del loro strato superficiale o di parte di esso. Rientrano in

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 911/2010 relativo al programma europeo di monitoraggio della terra e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013).

tale concetto le attività di riutilizzo di aree già edificate, ad esempio siti dismessi. Sono stati fissati obiettivi da utilizzarsi come strumenti a fini di controllo e per stimolare progressi futuri. La creazione di incentivi all'affitto di case non occupate ha altresì contribuito a limitare l'impermeabilizzazione del suolo.

- Laddove si è verificata un'impermeabilizzazione, sono state adottate misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull'ambiente e il benessere umano. Tali misure comprendono, se del caso, l'impiego di opportuni materiali permeabili al posto del cemento o dell'asfalto, il sostegno all'"infrastruttura verde" e un ricorso sempre maggiore a sistemi naturali di raccolta delle acque.
- Qualora le misure di mitigazione adottate in loco siano state ritenute insufficienti, sono state prese in considerazione misure di compensazione, ricordando tuttavia che è impossibile compensare completamente gli effetti dell'impermeabilizzazione. L'obiettivo è stato piuttosto quello di sostenere o ripristinare la capacità generale dei suoli di una determinata zona affinché possano assolvere le loro funzioni o quanto meno gran parte di esse.
- Le buone pratiche esistenti intese a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo evidenziano che una pianificazione territoriale di qualità poggia su un approccio integrato che richiede l'impegno completo di tutte le autorità pubbliche competenti, in particolare di quegli enti governativi di norma responsabili della gestione del territorio. Un secondo elemento comune sta nel fatto che gli specifici approcci regionali vengono sviluppati tenendo in considerazione le risorse inutilizzate a livello locale, ad esempio un numero particolarmente elevato di edifici vuoti o siti dismessi.

Infine, è stato condotto un riesame approfondito delle politiche di finanziamento esistenti per lo sviluppo delle infrastrutture, che ha portato a ridurre quei sussidi che incentivano forme di occupazione del terreno non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo; a volte è stata presa in considerazione anche la possibilità di ridurre l'incidenza delle tasse di urbanizzazione nei bilanci comunali.

## ***2.6 Qualità dell'aria e cambiamenti climatici***

### **2.6.1 Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente**

La Direttiva del 27 settembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea ha come obiettivo generale quello di definire i principi di base di una strategia comune volta a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità, dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni;
- disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;

- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Secondo la Direttiva gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:

- valutare la qualità dell'aria ambiente;
- autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
- garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l'altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
- effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
- coordinare sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione.

Per quanto concerne il miglioramento della qualità dell'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite; qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della direttiva deve:

- a. prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b. non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c. non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri.

Gli Stati membri devono predisporre piani d'azione che indichino le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata.

Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati e in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento e per essi adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite.

Nell'allegato IV alla Direttiva sono indicate le informazioni minime che tale piano o programma, da deve riportare:

- luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato;
- informazioni generali:
  - tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale);
  - stima dell'area inquinata [km<sup>2</sup>] e della popolazione esposta all'inquinamento;
  - dati climatici utili;
  - dati topografici utili;
  - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata;
- amministrazioni competenti;
- natura e valutazione dell'inquinamento;

- origine dell'inquinamento:
  - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento;
  - quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);
  - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni,
- analisi della situazione:
  - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliere, formazione);
  - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

### **2.6.2 D.lgs. n. 351/99 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente**

IL Decreto legislativo del 4 agosto 1999 n.351 definisce i principi per:

- a. stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b. valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
- c. disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
- d. mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare in prima applicazione e successivamente, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. Per tali zone le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

### **2.6.3 Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità**

La Direttiva n. 87 del 13 ottobre 2003, modificata dai seguenti atti:

- Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/10/2004;
- Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008;
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/03/2009;
- Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009;

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.



La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

#### **2.6.4 D.lgs. n. 216/2006 Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE**

Il presente Decreto reca le disposizioni per il recepimento delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

#### **2.6.5 COM(2005)446 "La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"**

Predisposta dalla Commissione delle Comunità europee per il Consiglio e Parlamento europeo del 21 settembre 2005, la strategia ha lo scopo di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente.

Essa definisce obiettivi in materia di salute e di ambiente e traguardi di riduzione delle emissioni per gli inquinanti principali. Con la definizione degli obiettivi per il 2020, i cittadini dell'UE saranno protetti contro l'esposizione al particolato e all'ozono presenti nell'aria, mentre gli ecosistemi europei saranno più tutelati contro le piogge acide, l'eccesso di azoto nutriente e l'ozono. Ciò significa ridurre del 75% la concentrazione del PM<sub>2,5</sub> e del 60% quella dell'ozono rispetto a quanto tecnicamente fattibile entro il 2020. Saranno inoltre ridotti del 55% i pericoli per l'ambiente naturale dovuti all'acidificazione e all'eutrofizzazione rispetto a quanto sia tecnicamente possibile.

Per conseguire tali obiettivi è necessario ridurre dell'82% le emissioni di SO<sub>2</sub>, del 60% le emissioni di NO<sub>x</sub>, del 51% le emissioni di composti organici volatili (COV), del 27% quelle di ammoniaca e del 59% quelle del PM<sub>2,5</sub> primario (le particelle immesse direttamente nell'aria) rispetto ai dati del 2000.

Per quanto concerne l'ambiente non esiste un metodo unico riconosciuto per quantificare in termini monetari i danni causati agli ecosistemi e i benefici possibili grazie alla strategia. Le ricadute positive a questo livello dovrebbero comunque essere notevoli grazie alla riduzione delle piogge acide e dell'eutrofizzazione, fattori che dovrebbero consentire, tra l'altro, di proteggere meglio la biodiversità.

Uno degli elementi essenziali è la semplificazione della legislazione. La strategia è quindi corredata di una proposta di revisione della legislazione sulla qualità dell'aria che prevede di riunire in un testo unico la direttiva quadro<sup>14</sup>, la prima<sup>15</sup>, la seconda<sup>16</sup> e la terza direttiva derivata<sup>17</sup> e la decisione sullo scambio di informazioni<sup>18</sup>.

---

14 Direttiva 96/62/CE, GU L 296 del 21.11.1996.

15 Direttiva 1999/30/CE, GU L 163 del 29.6.1999.

16 Direttiva 2000/69/CE, GU L 313 del 13.12.2000.

17 Direttiva 2002/3/CE, GU L 67 del 9.3.2002.

18 Decisione 97/101/CE, GU L 35 del 5.2.1997.

La legislazione è integrata per quanto riguarda le polveri sottili (PM<sub>2,5</sub>) dalla fissazione di un valore limite di 25 g/m<sup>3</sup> e di un obiettivo intermedio di riduzione del 20% da realizzare tra il 2010 e il 2020.

La strategia prevede altresì di rivedere la legislazione sui limiti di emissione nazionali, di prorogare, a condizioni rigorose, alcuni termini di attuazione delle disposizioni legislative, di modernizzare la comunicazione dei dati e di aumentare la coerenza con le altre politiche ambientali.

### **2.6.6 COM(2007)354 "Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE"**

Con il Libro verde è stata avviata una consultazione sull'orientamento futuro della politica europea per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, illustrando i motivi per i quali è necessario intervenire e le principali linee guida di tale intervento.

In particolare, nel Libro verde la Commissione espone le grandi linee dell'intervento comunitario per l'adattamento dell'UE ai cambiamenti climatici e pone una serie di quesiti affinché le parti interessate valutino se l'orientamento presentato dalla Commissione li soddisfa, trasmettano le loro esigenze per quanto concerne le priorità dell'UE e propongano eventuali ulteriori idee.

Su scala comunitaria, si delineano quattro linee d'azione:

- l'intervento immediato nell'UE, nei settori in cui le conoscenze sono sufficienti,
- l'integrazione dell'adattamento nell'azione esterna dell'UE,
- il miglioramento delle conoscenze laddove sussistano delle lacune,
- la partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione di strategie di adattamento.

### **2.6.7 Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa**

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 costituisce un riferimento chiave per l'individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e per valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale.

La presente direttiva istituisce misure volte a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- raccogliere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per monitorare in particolare le tendenze a lungo termine;
- garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla ove non lo sia;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Gli Stati membri designano le autorità competenti e gli organismi responsabili della valutazione della qualità dell'aria ambiente, dell'approvazione dei sistemi di misurazione, della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni, dell'analisi dei metodi di valutazione e della cooperazione con gli altri Stati membri e la Commissione.

La presente Direttiva stabilisce un regime di valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio e all'ozono.

Gli Stati membri istituiscono zone (urbana, suburbana, rurale, fondo rurale) in tutto il loro territorio e procedono alla valutazione della qualità dell'aria e della gestione della qualità dell'aria.

La Direttiva fissa delle soglie di valutazione per ciascun inquinante, i criteri relativi al metodo di valutazione (in particolare relativamente ai punti di campionamento), i metodi di misurazione di riferimento, i valori limite ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, l'obiettivo e l'obbligo di riduzione dell'esposizione della popolazione al PM<sub>2,5</sub>, le soglie di informazione e di allarme, i livelli critici per la protezione della vegetazione e l'elenco delle informazioni che devono figurare nei piani d'azione destinati a migliorare la qualità dell'aria.

Ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con gli Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni.

Per quanto concerne la gestione della qualità dell'aria e i piani di azione, se i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare una qualità dell'aria che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Se i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo predefinito.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione. Possono essere prese misure simili a quelle previste nel quadro dei piani d'azione a breve termine.

Se sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino le soglie di allarme indicate, gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. I piani d'azione possono in particolare sospendere le attività che contribuiscono al rischio di superamento delle soglie (la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, l'attività degli impianti industriali, ecc.). Nel quadro di tali

piani possono anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione.

### **2.6.8 D.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"**

Il D.lgs. n.155 del 13 agosto 2010 e smi<sup>19</sup> recepisce la direttiva 2008/50/CE istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Il presente decreto stabilisce:

- i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM<sub>10</sub>;
- i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM<sub>2,5</sub>;
- i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

In merito al tema della zonizzazione del territorio il decreto prevede che sia le regioni e province autonome a provvedere a tale azione, secondo i criteri stabiliti dal Decreto nell'Appendice I.

Il Decreto comprende i seguenti allegati:

- Allegato I: Obiettivi di qualità dei dati;
- Allegato II: Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato III: Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, particolato (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici;
- Allegato IV: Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento per la speciazione chimica del PM<sub>2,5</sub>;

---

<sup>19</sup> Il 24 dicembre 2012 è stato emanato il D.lgs. n. 250 il "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 155/2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

- Allegato V: Numero minimo delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato VI: Metodi di riferimento per le misurazioni;
- Allegato VII: Valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l'ozono;
- Allegato VIII: Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per l'ozono;
- Allegato IX: Numero minimo di stazioni di misurazione per l'ozono;
- Allegato X: Misurazione dei precursori dell'ozono;
- Allegato XI: Valori limite e livelli critici;
- Allegato XII: Soglie di informazione e di allarme;
- Allegato XIII: Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- Allegato XIV: Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione, obbligo di concentrazione dell'esposizione e valore obiettivo per il PM<sub>2,5</sub>;
- Allegato XV: Informazioni da includere nei piani di qualità dell'aria ambiente;
- Allegato XVI: Informazione al pubblico.

#### **2.6.9 Decisione n. 406/2009 CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra**

Con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa agli sforzi degli Stati membri al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, si afferma che ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per ciascuno Stato membro come definito negli allegati II e III della Decisione.

Per quanto concerne l'Italia, il limite delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas a effetto serra del 2005 è pari a -13%. È inoltre richiesto all'Italia di assicurare che le emissioni di gas a effetto serra del 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e che per gli anni successivi al 2013 tali emissioni siano limitate linearmente.

#### **2.6.10 COM (2012)93 def "Decisione relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse a all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura"**

La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti risultanti da attività legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (Settore LULUCF). Essa prevede inoltre che gli Stati membri dispongano piani di azione LULUCF volti a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti, nonché la valutazione di tali piani da parte della Commissione.

Per ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri redigono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività praticate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

- (a) imboschimento;
- (b) rimboschimento;
- (c) disboscamento;
- (d) gestione delle foreste;
- (e) gestione delle terre coltivate;
- (f) gestione dei pascoli.

Gli Stati membri possono inoltre redigere e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

#### **2.6.11 Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra**

Con la Delibera n.17 dell'8 marzo 2013<sup>20</sup> il CIPE ha deliberato l'aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra 2003-2010<sup>21</sup>; lo scopo è quello di porre in essere, attraverso una serie di misure mirate che dovranno essere attuate dai vari ministeri, azioni al fine di rispettare gli impegni sulla riduzione delle emissioni al 2020 ai sensi della Decisione 406/2009/CE.

La delibera riporta gli scenari emissivi tendenziali al 2020 e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE.

#### **2.6.12 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici**

Con Decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015 la Direzione generale per il clima e l'energia del MATTM ha adottato ed approvato il documento "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" il quale indica i principi e le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.

La Strategia nazionale dovrà poi essere declinata a livello locale dalle Regioni, in modo da potersi calare sulle specificità del territorio nazionale e sugli elementi sensibili a livello locale.

Le aree di azione esaminate nella Strategia sono:

- Risorse idriche (quantità e qualità)

---

<sup>20</sup> Pubblicata sulla GU n.142 del 19 giugno 2013.

<sup>21</sup> Approvato con delibera n. 123/2002 e modificato con la successiva delibera n.135/2007.

- Desertificazione, degrado del territorio e siccità;
- Dissesto idrogeologico;
- Biodiversità ed ecosistemi;
- Salute (rischi e impatti dei cambiamenti climatici, determinanti ambientali e meteo climatici);
- Foreste;
- Agricoltura, acquacoltura e pesca;
- Energia (produzione e consumo);
- Zone costiere;
- Turismo;
- Insediamenti urbani;
- Infrastruttura critica;
- Casi speciali (area alpina e appenninica e il distretto idrografico padano, per la rilevanza a livello nazionale che rivestono in termini di impatti sui sistemi ambientali, sul territorio, e sull'economia).

L'obiettivo del documento è fornire un quadro di riferimento per l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici e porre le basi per un processo collettivo finalizzato a:

- migliorare le conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti,
- descrivere le opportunità eventualmente associate, la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi naturali ed i settori socio-economici rilevanti;
- promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione di strategie e piani di adattamento attraverso un ampio processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare l'adattamento all'interno delle politiche di settore in maniera più efficace;
- supportare la sensibilizzazione e l'informazione sull'adattamento attraverso una capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici;
- identificare le migliori opzioni per le azioni di adattamento, coordinare e definire le responsabilità per l'attuazione, elaborare ed attuare le misure.

### **2.6.13 Accordo sui cambiamenti climatici (COP 21)**

L'Accordo di Parigi sul clima è stato raggiunto il 12 dicembre del 2015 alla Conferenza annuale dell'Onu sul riscaldamento globale (COP 21). È stato poi firmato il 22 aprile del 2016 alla sede Onu di New York dai capi di Stato e di governo di 195 paesi. È entrato in vigore il 4 novembre 2016, 30 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 Paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni di gas serra.

La sottoscrizione dell'Accordo ha fissato un nuovo obiettivo per tutti i firmatari, inclusa l'Italia: "contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali perseguendo tutti gli sforzi necessari per limitare tale aumento a 1,5°C".

L'accordo sancisce l'obbligo della presentazione unilaterale degli obiettivi nazionali ed un percorso di aggiornamento ogni cinque anni a partire dal 2020; la definizione di tali obiettivi parte dalla definizione di una nuova Strategia Energetica Nazionale, oggetto di analisi e proposte nel corso del 2016 e del 2017 per declinare i nuovi target al 2030:

- 50% rispetto al 1990 (519 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq) per le emissioni nette di gas serra (il bilancio tra le emissioni effettive e gli eventuali assorbimenti), passando dai circa 430 del 2015 a 260 MtCO<sub>2</sub>eq, proseguendo quindi con i tassi di decarbonizzazione degli ultimi anni anche in un contesto economico auspicabilmente migliore;
- 40% di consumi energetici rispetto allo scenario tendenziale, pari a oltre 20 Mtep finali in meno rispetto ai valori attuali, moltiplicando all'incirca per due l'impegno registrato negli ultimi anni;
- 35% di consumo finale lordo da fonti rinnovabili, pari a circa un raddoppio del contributo attuale (17,3%), tornando ai tassi di crescita almeno pari a quelli registrati negli anni d'oro di questo settore, prima del triennio di flessione 2013-2015.

#### **2.6.14 Legge n. 204 del 4 novembre 2016 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici"**

Con la Legge n.204 del 04/11/2016, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

### **2.7 Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio**

#### **2.7.1 Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale**

La Convenzione sul patrimonio dell'umanità o anche "del patrimonio mondiale", è una convenzione internazionale per l'identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio mondiale culturale e naturale considerato di importanza per tutta l'umanità. La convenzione è stata adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972 a Parigi.

Nella convenzione si forniscono le definizioni di "patrimonio culturale" (art. 1):

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;



- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

E "patrimonio naturale" (art.2):

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Spetta a ciascuno Stato partecipe alla Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio.

L'Assemblea generale di tutti gli Stati membri della Convenzione si riunisce durante le conferenze generali dell'UNESCO.

Al 2015 l'ultima sessione (la trentanovesima) si è tenuta nei mesi di giugno e luglio a Bonn.

### **2.7.2 Legge n. 184/1977 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale**

Con la Legge n. 184 del 6 aprile 1977 promulgata dal Presidente della Repubblica, si autorizza la ratifica alla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata Parigi il 23 novembre 1972; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### **2.7.3 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa**

La Convenzione, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 3 ottobre 1985 a Granada, tende a rafforzare ed a promuovere le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico in Europa. È stata approvata dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1995.

Essa afferma, tra l'altro, la necessità di una solidarietà europea per la conservazione di questo patrimonio e tende a favorire una concreta collaborazione tra le Parti. Essa pone i principi di una "coordinazione europea delle politiche di conservazione".

#### **2.7.4 Legge n. 93/1989 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa**

Con la Legge n. 93 del 15 febbraio 1989, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa adottata a Granada il 3 ottobre 1985; la presente legge è stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### **2.7.5 Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa**

Aperta alla firma degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea e dell'Unione europea, e all'adesione degli altri Stati non membri, alla Valletta, il 16 gennaio 1992, è entrata in vigore il 25 maggio 1995.

L'obiettivo della Convenzione è proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

A tal fine, sono da considerarsi elementi del patrimonio archeologico le testimonianze, beni e altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, dei quali:

1. la salvaguardia e lo studio permettono di definire lo sviluppo della storia dell'umanità e il suo rapporto con l'ambiente naturale;
2. le principali fonti di informazione sono costituite da scavi o scoperte o da altri metodi di ricerca riguardanti l'umanità e il suo ambiente;
3. l'ubicazione si trova in qualsiasi spazio di competenza della giurisdizione delle Parti.

Il patrimonio archeologico comprende strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti protetti, testimonianze mobiliari, monumenti di altra natura, insieme al loro contesto, situati sia nel terreno che sotto le acque.

La Convenzione prevede che ogni Parte si impegna ad attuare, secondo le modalità proprie ad ogni Stato, un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:

1. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
2. la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future;
3. l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per l'esame.

#### **2.7.6 Legge 29 aprile 2015, n. 57: ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Archeologico d'Europa**

Con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, si autorizza la ratifica della convenzione relativa alla protezione del patrimonio archeologico d'Europa adottata a Valletta il 16 gennaio 1992; la presente legge è

stata inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### **2.7.7 Convenzione europea del paesaggio**

La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Si prefissa di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.

Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani; riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.

Ogni Parte applica la Convenzione secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale<sup>22</sup>.

Secondo la Convenzione ogni Parte si impegna a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche:
  - sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione
  - formazione ed educazione nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
  - individuazione dei propri paesaggi sull'insieme del proprio territorio, e la loro valutazione tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
  - individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati;
  - attivazione degli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;

---

<sup>22</sup> La Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, obbliga le Parti che l'hanno ratificata ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali e prevede che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione.

- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

### **2.7.8 Legge n. 14/2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio**

Con la legge n.14 del 9 gennaio 2006 è stata ratificata la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000; la presente Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006.

### **2.7.9 Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo**

La Convenzione UNESCO adottata alla Conferenza generale del 2 novembre 2001 a Parigi, è un importante trattato internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo, il quale viene considerato parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed elemento meritevole di tutela in virtù della sua importanza quale elemento storico-culturale.

Per "Patrimonio culturale subacqueo" la Convenzione intende qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott'acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni.

La tutela del patrimonio culturale subacqueo per il beneficio dell'umanità si fonda su quattro elementi fondamentali:

- 1 l'obbligo per gli stati di proteggere tale patrimonio;
- 2 la preservazione in situ del patrimonio culturale sommerso come opzione preferenziale;
- 3 il divieto di sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo;
- 4 la cooperazione tra gli stati membri della Convenzione.

La Convenzione ha un Allegato che rappresenta è una sorta di manuale contenente 36 "regole" pratiche che gli Stati dovrebbero adottare per tutelare il patrimonio culturale subacqueo.

### **2.7.10 Legge n. 157/2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

Con la Legge n.157 del 23 ottobre 2009 è stata ratificata la sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001; la presente Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.

### **2.7.11 D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio**

Il Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, in attuazione dell'Articolo 9<sup>23</sup> della Costituzione; valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'Articolo 117 della Costituzione.

Il Decreto ha poi subito modifiche da:

- il D.lgs. n.156 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";
- il D.lgs. n.157 del 24 marzo 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";
- il D.lgs. n.62 del 26 marzo 2008, "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";
- il D.lgs. n.63 del 26 marzo 2008, "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";
- il D.L. n.83 del 31 maggio 2014 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

Il Codice è il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti come "piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici".

### **2.7.12 Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società**

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale che prende il nome dalla località portoghese, Faro, dove il 27 ottobre 2005 si è tenuto l'incontro di apertura alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e all'adesione dell'Unione europea e degli Stati non membri, è entrata in vigore il primo giugno 2011. La firma italiana, avvenuta il 27 febbraio 2013, a Strasburgo, ha portato a 21 il numero di Stati Parti fra i 47 membri del Consiglio d'Europa; di questi, 14 l'hanno anche ratificata.

Ultima nata fra le Convenzioni culturali internazionali, muove dal concetto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano fra i diritti dell'individuo a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti; diritto sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Parigi 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Parigi 1966).

---

<sup>23</sup> Art. 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

I principali obiettivi della Convenzione sono:

- a. riconoscere che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale;
- c. sottolineare che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
- d. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
  - al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
  - a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.

Inoltre, secondo la Convenzione le Parti si impegnano a:

- a. riconoscere l'interesse pubblico associato agli elementi dell'eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
- b. mettere in luce il valore dell'eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
- c. assicurare che, nel contesto dell'ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all'eredità culturale;
- d. favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l'eredità culturale;
- e. promuovere la protezione dell'eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea;
- f. riconoscere il valore dell'eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
- g. formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

In merito all'utilizzo di tutte le dimensioni dell'eredità culturale nell'ambiente culturale, le Parti si impegnano a:

- a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;
- b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
- c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;

- d. promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Al fine di rendere sostenibile l'eredità culturale, le Parti si impegnano a:

- a. promuovere il rispetto per l'integrità dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo alle modifiche siano basate sulla comprensione dei valori culturali ad essa connessi;
- b. definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;
- c. accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale;
- d. promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee;
- e. promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

#### **2.7.13 D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

Nell'allegato al presente decreto si definiscono le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 e dell'art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Finalità del presente documento è quello di definire la «Relazione paesaggistica» che correde l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto.

I contenuti della relazione paesaggistica, definiti nell'allegato al Decreto, costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

#### **2.7.14 Legge n. 77/2006 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"**

Con Legge del 20 febbraio 2006 "*i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti*" art.2: *Priorità di intervento*". Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione; tali piani definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi

che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste D.lgs. n. 216/2006 Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

Il D.lgs. n. 216/2008 è stato modificato dal D.lgs. n.51 del 7 marzo 2008 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto".

## **2.8 Energia**

### **2.8.1 Legge 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia**

La legge n. 10 del 9 gennaio 1991 contiene per l'appunto norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia con l'intento di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.

Obiettivi della legge sono quindi il miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, la riduzione dei consumi di energia ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, attraverso l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica.

A seguito della legge 10 fu emanato il suo decreto di attuazione, ossia il D.P.R. 412/1993, contenente il "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione



degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Nel 2005, recependo la Direttiva 2002/91/CE, è stato emanato il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che aggiorna e modifica la L 10/1991. Tale decreto ha come obiettivi principali: definire il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; applicare i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; definire i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; garantire le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; stabilire i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti; promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Successivamente, viene pubblicato in Gazzetta il D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 relativo a "Disposizioni correttive e integrative al D.lgs. n. 192 del 19/8/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale decreto rende in generale più severi i limiti da verificare rispetto al 192.

### **2.8.2 Direttiva n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica**

La Direttiva 96/92/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, definisce altresì le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.

L'art. 3 della direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese elettriche, nell'interesse economico generale, obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi, purché chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, consentono alle imprese elettriche di essere esonerate dall'applicazione delle disposizioni liberalizzatrici previste in materia di costruzione di impianti di produzione, accesso alle reti e fornitura di elettricità attraverso linee dirette.

Per quanto riguarda l'attività di generazione dell'energia elettrica, la sua liberalizzazione passa attraverso l'attribuzione della possibilità di scelta tra due diverse procedure amministrative per la realizzazione di nuovi impianti, nominativamente l'autorizzazione e la gara d'appalto.

La direttiva dedica poi particolare attenzione alla trasmissione dell'energia elettrica in considerazione della peculiarità ed importanza di tale attività per il corretto funzionamento dell'intero sistema. Le reti di trasmissione dell'energia elettrica vengono considerate monopoli naturali a causa della assoluta antieconomicità della loro duplicazione nell'ambito della stessa area geografica. Tale loro caratteristica comporta la necessità di assicurare a tutti gli aventi diritto l'accesso alle reti in condizioni eque e non discriminatorie: a tal fine la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare, direttamente o attraverso le imprese proprietarie delle reti di trasmissione, un soggetto indipendente che gestisca la rete in maniera imparziale.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva il soggetto così designato, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, è responsabile della gestione, manutenzione e se necessario dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti. Tale soggetto ha inoltre la responsabilità di gestire sia la circolazione sia il dispacciamento dell'energia, garantendo al tempo stesso l'adeguatezza della rete in termini di sicurezza, affidabilità ed efficienza.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono essere effettuate anche in relazione all'attività di distribuzione, che al pari di quella di trasmissione si avvale di una rete che può essere considerata un monopolio naturale, anche se su scala locale. A differenza di quanto previsto per il gestore della rete di trasporto tuttavia non è richiesto che il Gestore della rete di distribuzione operi in modo indipendente rispetto alle altre attività elettriche, in particolare rispetto alla distribuzione ai consumatori finali.

La direttiva passa poi a disciplinare l'organizzazione dell'accesso alle reti disegnando due modelli alternativi tra i quali gli Stati membri possono scegliere, il sistema di accesso dei terzi (TPA) ed il sistema dell'Acquirente Unico (AU). Il sistema di accesso dei terzi alla rete prevede due varianti, l'accesso negoziato e l'accesso regolamentato.

Nel primo caso, i produttori ed i clienti idonei possono negoziare l'accesso alla rete con il relativo Gestore al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari. Secondo questo schema, il Gestore è tenuto a pubblicare annualmente una gamma indicativa di prezzi per l'utilizzazione della rete, basati, per quanto possibile, sui prezzi medi convenuti nelle trattative svoltesi nei dodici mesi precedenti.

Nel caso di accesso regolamentato il prezzo di accesso alla rete non è liberamente negoziato dalle parti, ma è fissato autoritativamente sulla base di tariffe pubblicate: in questo caso ai clienti idonei viene garantito un vero e proprio diritto di accesso alle reti, con la conseguente imposizione di un obbligo di contrarre in capo al Gestore.

Il secondo modello di accesso, detto dell'Acquirente Unico, prevede la designazione da parte degli Stati membri di una "persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o della vendita centralizzata dell'energia elettrica".

In entrambe le procedure di accesso tuttavia, il Gestore della rete o l'Acquirente Unico possono rifiutare l'accesso alla rete qualora non dispongano della capacità necessaria, salvo obbligo di motivazione in particolare con riguardo alla necessità di adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Dopo aver posto le basi per la riorganizzazione del settore, la direttiva passa poi a porre vincoli minimi di apertura alla concorrenza. L'apertura non è dunque totale, ma limitata a determinate categorie di consumatori e scadenzata secondo un calendario prefissato.

L'art. 19 prevede tre fasi di apertura dei mercati nazionali dell'elettricità. La prima fase (19 febbraio 1999) comporta un'apertura corrispondente ad una soglia minima calcolata sulla base della quota

comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali aventi un consumo superiore a 40 GWh annui; i due stadi successivi importano un progressivo innalzamento di tale soglia attraverso la riduzione del limite di consumo comunitario prima a 20 GWh (19 febbraio 2000) e poi a 9 GWh (19 febbraio 2003).

### **2.8.3 D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999: attuazione della Direttiva n. 96/92/CE**

Il 16 marzo 1999 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 79 volto a recepire la Direttiva europea 96/92/CE. Tenendo conto di detta Direttiva, il D.lgs. 79/99 definisce gli elementi fondamentali del nuovo assetto dell'energia elettrica in Italia, prevedendo i seguenti operatori del mercato dell'energia:

- Produttori,
- Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN),
- Distributori,
- Clienti liberi o vincolati,
- Acquirente Unico (AU),
- Gestore del Mercato elettrico (GME).

In particolare, le attività di trasmissione e ripartizione della produzione, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, sono state riservate allo Stato e attribuite in concessione ad un'unica Società per Azioni, detta "Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale" (GRTN).

Successivamente, con il D.P.C.M. emanato l'11 maggio 2004, predisposto dal Ministero dell'Economia e da quello delle Attività Produttive, che disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete elettrica nazionale, si prevedono due fasi:

- nella prima, l'unificazione tra Terna, proprietaria della quasi totalità della rete, ed il GRTN, che si occupava della gestione della rete stessa;
- in una fase successiva, l'aggregazione anche degli altri soggetti, diversi da Terna, in precedenza proprietari delle restanti porzioni della rete di trasmissione nazionale.

A decorrere dal 1 novembre 2005 Terna ha dunque acquisito, a titolo oneroso, dal GRTN, tramite la vendita ed il conferimento di attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi e le concessioni inerenti la gestione della rete. L'obiettivo del soggetto risultante dall'unificazione tra proprietà e gestione della rete, è quello di garantire la neutralità della gestione della rete rispetto agli operatori del settore.

### **2.8.4 COM(2000)247 "Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea"**

In riferimento agli accordi di Kyoto sull'abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, in Europa si reputa urgente rinnovare gli impegni, sia a livello comunitario che di singoli Stati membri, per promuovere più attivamente l'efficienza energetica, in quanto il suo miglioramento rappresenta uno dei fattori

chiave attraverso il quale l'UE potrà raggiungere in maniera più economica l'obiettivo attribuitole dal Protocollo di Kyoto.

Nella sua Risoluzione del 7 dicembre 1998<sup>24</sup> relativa all'efficienza energetica il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta di piano d'azione per l'efficienza energetica classificando in ordine di priorità gli interventi previsti e proponeva alcune misure, quali l'indicazione del contributo di altre politiche comunitarie all'efficienza energetica.

Pertanto, il presente piano d'azione delinea i meccanismi volti a rimuovere gli ostacoli di mercato per consentire alle forze di mercato di operare efficacemente per migliorare l'efficienza energetica al fine di:

- Ricentrare l'attenzione sulla promozione dell'efficienza energetica e motivare i soggetti del settore.
- Promuovere l'adesione a politiche e azioni comuni e coordinate da attuare alla luce dell'Accordo di Kyoto per contribuire a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% nel periodo 2008-2012 e conseguire altri obiettivi energetici ed ambientali della Comunità, ivi compresi quelli stabiliti dal Programma europeo per il cambiamento climatico.
- Precisare ruoli e costi e proporre un calendario per la Comunità e gli Stati membri.
- Realizzare il potenziale economico disponibile per migliorare l'efficienza energetica conformemente all'obiettivo proposto di ridurre annualmente l'intensità energetica di un punto percentuale rispetto ad una tendenza di ordinaria amministrazione (business-as-usual trend). Il raggiungimento di tale obiettivo significherebbe realizzare entro il 2010 due terzi del potenziale stimato di risparmio del 18%. Ciò eviterebbe di consumare oltre 100 Mtep, ossia un volume annuale di emissioni pari a quasi 200 Mt o circa il 40% dell'impegno dell'UE stabilito a Kyoto. Il raggiungimento dell'obiettivo comunitario di un raddoppio della cogenerazione, fino ad arrivare entro il 2010 al 18% della produzione comunitaria di energia elettrica consentirebbe di evitare entro il 2010 un ulteriore quantitativo di emissioni di CO<sub>2</sub>, pari a 65 Mt CO<sub>2</sub> l'anno.
- Sensibilizzare maggiormente le parti interessate al fatto che, sebbene ambizioso, l'obiettivo di un miglioramento annuale pari all'1% può essere superato se vengono rese disponibili risorse aggiuntive.
- Porre le basi per un costante miglioramento a lungo termine dell'efficienza energetica grazie al ricorso alle forze del mercato e alla trasformazione del mercato, con uno sviluppo e una diffusione accelerati delle nuove tecnologie di efficienza energetica.

Il piano d'azione costituisce un pacchetto integrato e uniforme di strumenti politici che si rafforzano vicendevolmente, intesi ad integrare e rafforzare le attività degli Stati membri in questo campo senza dar luogo a duplicazioni. Gli interventi proposti sono i seguenti:

---

<sup>24</sup> GU C 394/01 del 17.12.1998.

- misure volte ad integrare la dimensione di efficienza energetica nelle politiche e nei programmi comunitari non riguardanti l'energia;
- misure volte a rafforzare e ampliare le politiche e le misure in atto in materia di efficienza energetica;
- nuove politiche e misure.

### **2.8.5 D.M. 21/12/2001 "Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette"**

Il presente DM è volto a finanziare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile nelle aree naturali protette italiane.

L'obiettivo del programma è stimolare la definizione di piani di sviluppo del sistema energia nei parchi e della mobilità sostenibile attraverso un meccanismo che miri a premiare le migliori soluzioni progettuali.

Il programma si realizzerà in due fasi successive:

1. realizzazione di studi di fattibilità relativi a forme di mobilità sostenibile e impiego delle fonti rinnovabili con un coinvolgimento degli enti locali insistenti nelle aree;
2. valutazione delle proposte progettuali, selezione delle migliori e cofinanziamento per la realizzazione delle soluzioni presentate.

Nella definizione del bando verranno individuati puntualmente gli interventi finanziabili tra cui:

1. interventi di risparmio energetico e razionalizzazione dell'uso dell'energia;
2. utilizzo di collettori solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento/raffrescamento degli ambienti;
3. impiego di tecnologie rinnovabili - fotovoltaico, eolico, biomasse (esclusi i rifiuti) e geotermica - per la generazione di energia elettrica e termica;
4. impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile, collettori solari a media temperatura) per la generazione di energia e per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore (anche in cogenerazione).

Per gli interventi relativi alla mobilità sostenibile:

1. introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale;
2. progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende pubbliche, anche di località diverse dal comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a minimo impatto ambientale);
3. progettazione e realizzazione di centri servizi per la manutenzione dei veicoli a trazione alternativa;
4. interventi di mobilità nautica sostenibile.

Verrà definita nel bando una griglia di criteri di valutazione che dovrà includere:

1. l'entità della quota di finanziamento messo a disposizione dal soggetto proponente anche in sinergia con risorse aggiuntive messe a disposizione, da soggetti terzi;
2. la capacità di raccordo e sinergia tra diversi comuni dello stesso territorio del parco;
3. la riproducibilità del progetto in altre aree naturali protette;
4. la coerenza con altre iniziative già avviate o pianificate dal proponente ove si concretizzi un forte indirizzo verso la eco-sostenibilità';
5. la presenza di rilevanti aspetti di innovazione tecnologica;
6. l'affidabilità dei sistemi di gestione;
7. l'applicazione della contrattazione a prestazione garantita per le forniture previste (contratti di garanzia dei risultati);
8. il cofinanziamento da parte di soggetti privati cofinanziatori e di società di servizi energia;
9. la creazione di servizi con caratteristica di stabilità nel tempo e capacità di generazione di nuova occupazione;
10. l'introduzione di meccanismi di gestione della domanda

#### **2.8.6 Legge 239/2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"**

La presente legge è stata promulgata al fine di disciplinare le attività del settore energetico nei seguenti termini:

- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
- b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

- a. garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

- b. promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale;
- c. assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- d. assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- e. perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
- f. promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
- g. valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- h. accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- i. tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
- l. favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
- m. salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
- n. favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

### **2.8.7 Direttiva n. 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture**

La direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità, un adeguato livello di capacità di generazione, un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda e un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno.

Essa detta un quadro di regole all'interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell'elettricità.

Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l'altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.

Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete.

Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l'equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.

Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato e agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008.

### **2.8.8 COM(2006)846 "Piano d'interconnessione prioritario"**

L'Unione europea ha elaborato una serie di politiche destinate a perseguire lo sviluppo di un'infrastruttura efficace nel settore energetico per conseguire gli obiettivi in materia di sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento:

- *Sostenibilità*: Per integrare l'energia elettrica prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili, occorre disporre di importanti infrastrutture energetiche nuove. Queste infrastrutture miglioreranno anche l'efficienza delle capacità di produzione nuove e già esistenti e ridurranno i rischi di effettuare investimenti poco opportuni nelle capacità di produzione.
- *Competitività*: l'adeguato rendimento dell'infrastruttura energetica è di fondamentale importanza per il funzionamento e lo sviluppo di un mercato energetico interno efficiente. Tale rendimento serve a imprimere un impulso al commercio interregionale che, a sua volta, porta ad una concorrenza efficace e riduce le possibilità di posizioni dominanti.
- *Sicurezza dell'approvvigionamento*: data la forte dipendenza del mercato interno energetico dagli approvvigionamenti esterni, occorre diversificare le fonti e disporre di reti adeguatamente interconnesse per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà tra Stati membri (ad esempio, le isole energetiche).



Malgrado questa legislazione, i progressi realizzati nello sviluppo delle reti sono insufficienti e sussistono ancora dei notevoli ostacoli.

Con il presente piano viene descritto lo stato di avanzamento dei 42 progetti di interesse europeo nei settori del gas e dell'elettricità. Molti di questi progetti registrano progressi soddisfacenti, mentre altri non vanno avanti. Il piano prevede pertanto delle misure specifiche per il completamento progressivo dei progetti critici che registrano ritardi considerevoli e propone misure destinate ad agevolare un quadro di investimenti stabile:

- individuazione delle infrastrutture essenziali che incontrano considerevoli difficoltà;
- nomina di coordinatori europei per la realizzazione di determinati progetti prioritari;
- pianificazione delle reti in funzione delle esigenze dei consumatori;
- accelerare le procedure di autorizzazione;
- istituire un quadro di riferimento chiaro per gli investimenti.

In conclusione, nell'attuale situazione degli investimenti concernenti le infrastrutture, l'UE non sarà in grado di istituire un vero e proprio mercato unico né tanto meno integrare la necessaria produzione aggiuntiva di elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Per la risoluzione di tali difficoltà, è necessario attuare pienamente e con determinazione i progetti di interesse europeo nonché le azioni elencate dalla presente comunicazione.

### **2.8.9 Decisione n. 1364/2006/CE che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE**

Con la Decisione del 6 settembre 2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, vengono stabiliti gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e vengono abrogate la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE.

Secondo la Decisione, le nuove linee direttrici per le reti transeuropee dell'energia (RTE-E anche note con la sigla TEN-E) stabiliscono una gerarchia in base agli obiettivi e alle priorità dei progetti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario e, in particolare, introducono il nuovo concetto di "progetto di interesse europeo".

L'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee per il trasporto del gas e dell'elettricità costituiscono strumenti indispensabili per il buon funzionamento del mercato interno in generale e del mercato interno dell'energia in particolare. Agli utenti saranno offerti servizi di migliore qualità e un più ampio ventaglio di scelte grazie alla diversificazione delle fonti di energia, e tutto a prezzi più competitivi. È pertanto necessario istituire connessioni più strette tra i singoli mercati nazionali e proprio per questo i nuovi Stati membri sono ora pienamente integrati negli orientamenti comunitari per le RTE-E.

Le RTE-E svolgono una funzione fondamentale in quanto garantiscono la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento. Di importanza capitale è l'interoperabilità delle reti transeuropee con le reti dell'energia dei paesi terzi (paesi in fase di adesione o candidati, paesi

d'Europa, del bacino del Mediterraneo, del Mar Nero e del Caspio, paesi del Medio Oriente e della regione del Golfo).

L'accesso alle RTE-E contribuisce inoltre a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite, delle regioni insulari, periferiche o intercluse e rinforza per questa via la coesione territoriale dell'Unione europea (UE).

L'interconnessione delle varie RTE-E favorisce lo sviluppo sostenibile, soprattutto grazie alla migliore connessione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, ma anche grazie al ricorso a tecnologie più efficienti che limitano le perdite e i rischi per l'ambiente dovuti al trasporto e alla trasmissione di energia.

### **2.8.10 Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività"**

Il PON "Ricerca e Competitività" è uno dei sette programmi italiani finanziati per il periodo di programmazione 2007-2013 dall'Unione Europea (UE), attraverso i fondi strutturali, per favorire la "convergenza" ossia la crescita delle regioni in ritardo di sviluppo.

Il PON "Ricerca e Competitività", finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e da risorse nazionali, sostiene il mondo della ricerca e l'innovazione del tessuto imprenditoriale nelle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al fine di garantirne uno sviluppo omogeneo con le altre regioni d'Europa.

Il PON "Ricerca e Competitività" si articola in tre Assi prioritari.

1. Sostegno ai mutamenti strutturali comprende le azioni che perseguono l'obiettivo di modificare la specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della Convergenza, promuovendo la nascita e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, più che l'erogazione di agevolazioni alle singole imprese.
2. Sostegno all'innovazione contempla azioni che tendono da un lato a potenziare la propensione all'innovazione e allo sviluppo da parte delle imprese e, dall'altro, a modificare i fattori di contorno all'agire imprenditoriale, rendendo il territorio dell'Obiettivo Convergenza maggiormente competitivo e attrattivo, in modo da rafforzare la sensibilità e la capacità delle imprese di adeguare le loro strategie ai mutamenti di scenario.
3. Assistenza tecnica e attività di accompagnamento contempla tutte le azioni mirate all'innalzamento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi programmati e all'ottimizzazione della gestione strategica del PON.

Nell'ambito dell'Asse I si prevede il cofinanziamento dei seguenti grandi progetti riferibili a specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per lo sviluppo delle Regioni Convergenza:

- Investimenti produttivi per l'efficienza energetica,
- Investimenti produttivi per la mobilità sostenibile,
- Investimenti produttivi relativi a nuove tecnologie per il "Made in Italy",
- Investimenti produttivi nel settore dei beni culturali,

- Investimenti produttivi nel campo delle tecnologie per la vita,
- Investimenti produttivi nel settore ICT,
- Investimenti produttivi nel settore aerospazio,
- Altri investimenti produttivi nei settori e nelle aree tecnologiche coerenti con le finalità e i contenuti delle Azioni di riferimento nell'ambito dell'Asse I.

Nell'ambito dell'Asse II si prevede il cofinanziamento di grandi progetti che, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola delle Regioni Convergenza e dal settore di attività economica, abbiano contenuti innovativi e/o possano avere un impatto economico sovraregionale. In particolare, si prevede, a titolo esemplificativo, il cofinanziamento dei seguenti grandi progetti (ove non riconducibili alle aree tecnologico-produttive dell'Asse I):

- Investimenti produttivi innovativi del settore manifatturiero di rilevanza nazionale,
- Investimenti produttivi nell'industria automotive e relativa componentistica,
- Investimenti produttivi nell'industria alimentare,
- Investimenti produttivi per l'edilizia sostenibile,
- Investimenti produttivi nel settore della produzione di energia,
- Interventi a favore dell'ambiente e altri investimenti produttivi del settore manifatturiero coerenti con le finalità e i contenuti delle Azioni di riferimento nell'ambito dell'Asse II.

#### **2.8.11 COM(2008)782 Libro verde «Verso una rete energetica europea sicura, sostenibile e competitiva»**

La politica energetica dell'UE stabilisce traguardi e obiettivi chiari per promuovere un'energia sostenibile, competitiva e sicura.

Con il presente Libro verde si intende raccogliere pareri su come l'UE può promuovere con maggiore efficacia le nuove reti energetiche di cui l'Europa ha bisogno, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, in particolare le TEN-E, senza tuttavia limitarsi ad esse. Inoltre, illustra diversi importanti progetti strategici che l'UE potrebbe promuovere per rafforzare la solidarietà e la sicurezza dell'approvvigionamento in una rete energetica europea, con i seguenti possibili obiettivi:

- i. completare il mercato interno dell'energia,
- ii. assicurare lo sviluppo della rete per permettere di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili,
- iii. garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE grazie all'assistenza per progetti infrastrutturali cruciali all'interno e all'esterno dell'UE.

Nell'ambito di questa strategia la Commissione ha individuato i seguenti progetti:

- Un piano baltico di interconnessione, al fine di potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti i paesi che si affacciano sul mar Baltico e garantire su più ampia scala la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà nell'UE. Tale piano riguarderà il gas, l'elettricità (compresa l'energia eolica offshore e mareomotrice) e lo

stoccaggio. E si prenderà nella dovuta considerazione lo sviluppo efficiente del mercato e il contributo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili a favore di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.

- Un nuovo corridoio meridionale per il gas che collegherà l'Europa con la regione del mar Caspio e il Medio Oriente per l'approvvigionamento di petrolio e gas.
- Il Gas naturale liquefatto offre un vantaggio per la sicurezza dell'approvvigionamento in quanto trasforma il mercato del gas globale in un mercato più liquido, simile a quello del petrolio. Tutti gli Stati membri dovrebbero disporre adeguate capacità prevedendo la possibile estensione della rete alla costa adriatica e costruendo capacità sufficienti di stoccaggio del gas.
- La regione del Mediterraneo e l'Africa devono essere connesse meglio, non solo per quanto riguarda i combustibili fossili ma anche per le energie rinnovabili. Un anello per l'energia nel Mediterraneo permetterà all'Europa e all'Africa settentrionale di sfruttare meglio le risorse naturali presenti in queste regioni, rafforzerebbero in misura significativa la sicurezza dell'approvvigionamento dei paesi europei più isolati.
- Occorre sviluppare delle interconnessioni di gas ed elettricità lungo l'asse nord-sud nell'Europa centrale e sudorientale per istituire un gestore comune del sistema di trasporto di gas, delle interconnessioni prioritarie e dell'oleodotto paneuropeo.
- Dovrebbe essere predisposta una guida orientativa per una rete offshore nel mare del Nord per interconnettere le reti elettriche nazionali nell'Europa nordoccidentale e raccordarvi i numerosi progetti di energia eolica offshore.

### **2.8.12 Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

In particolare, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN): tali piani fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020. Si dovrà tener conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi.

La Direttiva individua anche le modalità per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili che gli Stati membri dovranno applicare per la stima i cui risultati dovranno comparire nei PAN di ogni Stato membro.

### **2.8.13 D.lgs. n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

Il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 si riferisce attuazione della direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; con il Decreto vengono definite le modalità e criteri per l'attuazione delle misure previste dal PAN, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea n.28 del 2009.

### **2.8.14 Decisione 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE**

Ai sensi della direttiva 2009/28/CE, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, finalizzati a fissare gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020.

Con la presente decisione la Commissione fornisce delle linee guida per la predisposizione dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili comprendente i requisiti minimi di cui all'allegato VI della suddetta direttiva.

### **2.8.15 COM(2010)677 "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre Piano per una rete energetica europea integrata"**

La politica energetica dell'UE e la sua normativa di attuazione stabiliscono obiettivi ambiziosi e vincolanti di qui al 2020 in materia di emissioni di gas a effetto serra<sup>2</sup> (-20%), energia da fonti rinnovabili<sup>3</sup> (20% del consumo energetico finale) ed efficienza energetica (20%). Per poter conseguire tutti questi obiettivi sono necessarie reti energetiche adeguate e affidabili.

Reti energetiche adeguate, integrate e affidabili sono un presupposto essenziale non soltanto per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'UE, ma anche per la sua strategia economica. Lo sviluppo dell'infrastruttura energetica permetterà all'UE non soltanto di dotarsi di un mercato interno dell'energia correttamente funzionante, ma le consentirà anche di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, di integrare le fonti rinnovabili e di accrescere l'efficienza energetica. Ai consumatori permetterà di beneficiare delle nuove tecnologie e dell'uso intelligente dell'energia.

La presente comunicazione illustra un piano mirante a dotare l'UE di una visione degli elementi necessari per rendere efficienti le nostre reti. Essa propone un nuovo metodo di pianificazione strategica per individuare le infrastrutture necessarie, determinare quelle che presentano un interesse europeo sulla base di una metodologia chiara e trasparente e fornire un insieme di strumenti per garantirne l'attuazione rapida, indicando tra l'altro le modalità per accelerare il rilascio delle autorizzazioni, migliorare l'allocazione dei costi e strutturare i finanziamenti in modo da mobilitare gli investimenti privati.

La realizzazione delle infrastrutture energetiche di cui l'Europa ha bisogno nei prossimi due decenni richiede una politica completamente nuova in materia di infrastrutture, basata su una visione

europea. Occorrerà anche modificare la prassi seguita attualmente nel settore delle TEN-E, basata su elenchi di progetti lunghi, predefiniti e rigidi. La Commissione propone un nuovo metodo, comprendente le seguenti fasi:

- delineare la mappa delle infrastrutture energetiche che consentano di realizzare una super rete intelligente europea a cui siano interconnesse le reti a livello continentale;
- concentrarsi su un numero limitato di priorità europee da attuare entro il 2020 per conseguire gli obiettivi a lungo termine e per le quali l'azione europea ha una giustificazione più forte;
- sulla base di una metodologia concordata, definire i progetti concreti, dichiarati di interesse europeo, necessari per realizzare le predette priorità in maniera flessibile e basandosi sulla cooperazione regionale per rispondere al mutare delle condizioni di mercato e allo sviluppo tecnologico;
- sostenere l'attuazione dei progetti di interesse europeo tramite nuovi strumenti, come una migliore cooperazione regionale, le procedure di autorizzazione, metodi e informazioni migliori per i responsabili politici e i cittadini e strumenti finanziari innovativi.

La Commissione propone le seguenti priorità a breve e a lungo termine per adeguare le infrastrutture energetiche al XXI secolo:

- concentrare l'attenzione sui corridoi prioritari per l'elettricità, il gas e il petrolio,
- progettare, pianificare e costruire in un'ottica di lungo termine le reti energetiche del futuro, che saranno necessarie all'UE per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra,
- l'individuazione di tali priorità dovrebbero tradursi in progetti concreti e portare alla realizzazione di un programma permanente.

I limiti alle possibilità di finanziamento pubblico e privato nel corso dei prossimi anni non dovrebbero essere una scusa per procrastinare la costruzione delle infrastrutture individuate e per la realizzazione dei relativi investimenti. Infatti, gli attuali investimenti sono una condizione necessaria per futuri risparmi, il che consentirà di ridurre il costo complessivo del conseguimento dei nostri obiettivi politici.

Sulla base delle opinioni espresse dalle istituzioni e dalle parti in causa sul presente piano, nel 2011 la Commissione intende preparare iniziative appropriate, nel quadro delle sue proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Tali proposte affronteranno gli aspetti regolamentari e finanziari individuati nella comunicazione, in particolare tramite uno strumento per la sicurezza e le infrastrutture energetiche e l'integrazione delle priorità energetiche in diversi programmi.

#### **2.8.16D.M. del MiSE 2010 "Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica"**

Il presente Decreto promulga l'ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica con l'inserimento dei seguenti elementi di rete:

- Linea a 380 kV «Larino - Termoli Centrale»,

- Sezione 380 kV della Stazione «Termoli Centrale».

L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., dei suddetti elementi di rete, attualmente di proprietà della Società Sorgenia Power S.p.A. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.a., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

#### **2.8.17 D.lgs. n. 3/2010 "Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori come modificato dalla L. 41/2010"**

Obiettivo del presente Decreto è quello di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori attraverso l'istituzione di un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

#### **2.8.18 COM(2011)112 "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"**

L'Unione europea offre ai suoi Stati membri un quadro di riferimento di lungo respiro per affrontare il problema della sostenibilità e degli effetti transfrontalieri di fenomeni che non possono essere gestiti unicamente a livello nazionale. La problematica del cambiamento climatico, da tempo annoverato tra i fenomeni aventi un impatto rilevante a lungo termine, richiede un intervento coerente dell'UE, tanto al suo interno che sul piano internazionale.

Per contenere entro i 2°C il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico, il Consiglio europeo ha riconfermato nel febbraio 2011 l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto al 1990, nel contesto delle riduzioni che secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici i paesi sviluppati devono realizzare collettivamente.

Insieme al Libro bianco sui trasporti e al piano di efficienza energetica, la presente comunicazione è uno dei documenti chiave dell'iniziativa faro sull'uso efficiente delle risorse. Essa propone una tabella di marcia per prospettive d'azione fino al 2050, che consentirebbe all'UE di conseguire l'obiettivo concordato di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95%. Definisce una serie di tappe principali destinate a verificare se l'UE sta rispettando i tempi per il raggiungimento del proprio obiettivo e illustra le sfide politiche, le necessità di investimento e le opportunità esistenti nei vari settori, tenendo conto che l'obiettivo di riduzione dell'80-95% dovrà essere attuato in ampia misura all'interno dell'Unione.

Dall'analisi circostanziata realizzata dalla Commissione sulle soluzioni economicamente sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050 scaturiscono numerose importanti conclusioni.

Per conseguire l'obiettivo di ridurre globalmente le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050, la tabella di marcia indica che una transizione graduale ed efficace in termini di costi richiederebbe una riduzione delle emissioni interne del 40% nel 2030 e dell'80% nel 2050 rispetto al 1990. L'Unione europea deve ora iniziare a elaborare strategie per avanzare in questa direzione facendo tesoro dei risultati già ottenuti. Dal canto loro, tutti gli Stati membri che non l'hanno già fatto dovrebbero quanto prima elaborare tabelle di marcia nazionali verso un'economia a bassa intensità di carbonio.

In secondo luogo, l'analisi rivela che le politiche esistenti premetteranno all'UE di conseguire una riduzione del 20% delle emissioni interne di gas serra entro il 2020. Se il piano di efficienza energetica fosse pienamente ed efficacemente attuato nella sua versione modificata, raggiungendo così l'obiettivo di un incremento del 20% dell'efficienza energetica, l'UE sarebbe in grado di superare l'obiettivo di riduzione del 20% e di conseguire entro il 2020 un abbattimento delle emissioni del 25%.

In terzo luogo, oltre ad attenuare la minaccia di cambiamenti climatici pericolosi nell'ambito di un'azione ambiziosa su scala mondiale, il fatto di ridurre drasticamente le emissioni dell'UE può contribuire a contenere le importazioni di combustibili fossili e a migliorare la qualità dell'aria e la salute pubblica.

In quarto luogo, la tabella di marcia propone fasce di riduzione delle emissioni per alcuni settori chiave per il 2030 e il 2050. L'attuazione del piano strategico per le tecnologie energetiche riveste un'importanza cruciale per conseguire tali obiettivi nel modo più efficiente possibile in termini di costi e per massimizzare i benefici per le industrie manifatturiere dell'UE.

La Commissione invita le altre istituzioni europee, gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali e i gruppi di interesse a tener conto della presente tabella di marcia nell'elaborazione delle future politiche dell'UE, nazionali e regionali volte a realizzare un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050. A livello internazionale, la Commissione presenterà la tabella di marcia 2050 ai suoi partner mondiali, al fine di rilanciare negoziati internazionali per un'azione planetaria, e rafforzerà la cooperazione con i paesi vicini dell'UE sulle misure atte a promuovere un'economia solida e a basse emissioni di carbonio.

### **2.8.19 COM(2011)202 "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione"**

Il messaggio che l'agenda Europa 2020 trasmette all'Europa è chiaro: in futuro, la crescita economica e l'occupazione nell'Unione europea saranno sempre più legate all'innovazione in materia di prodotti e servizi destinati ai cittadini e alle imprese.

La Commissione ha istituito un'apposita "task force" con il compito di fornire consulenza sugli orientamenti strategici e regolamentari necessari per la diffusione delle reti intelligenti in Europa. I vantaggi delle reti intelligenti sono ormai riconosciuti. Si tratta di reti che riescono a gestire un'interazione e una comunicazione diretta tra i consumatori, gli altri utenti della rete e i fornitori di energia e che offrono al consumatore possibilità senza precedenti di controllo e gestione diretta dei modelli di consumo individuale, fornendo nel contempo forti incentivi ad utilizzare l'energia in modo



efficiente quando, ad esse, si associa un sistema di tariffazione basato sugli orari di consumo. Una rete gestita meglio e in modo più mirato è anche più sicura e meno costosa. Le reti intelligenti, che saranno l'asse portante del futuro sistema energetico senza emissioni di CO<sub>2</sub>, permetteranno di sfruttare enormi volumi di energia rinnovabile – sia offshore che terrestre – e di integrare nel sistema anche i veicoli elettrici, continuando oltretutto ad offrire la possibilità di produrre elettricità in modo convenzionale e a garantire l'adeguatezza del sistema energetico. La loro diffusione, inoltre, offre l'opportunità di aumentare la competitività futura e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori dell'Unione europea. Infine, per le imprese del settore energetico tradizionale o per gli operatori appena entrati sul mercato, ad esempio le imprese del settore TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni), anche di piccole e medie dimensioni, le reti intelligenti rappresentano una piattaforma per poter sviluppare servizi nuovi e innovativi nel settore dell'energia, tenendo nel contempo nella giusta considerazione i problemi relativi alla tutela dei dati e alla sicurezza informatica. Si innescherà in tal modo una dinamica destinata ad aumentare la concorrenza sul mercato al dettaglio, favorire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e fornire possibilità di crescita economica.

Al fine di accelerare l'inserimento di tali reti intelligenti, la Commissione propone di incentrare l'attenzione sulle azioni seguenti:

1. definire norme tecniche,
2. garantire la tutela dei dati dell'utenza,
3. istituire un quadro normativo che preveda incentivi alla diffusione delle reti intelligenti,
4. garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo, nell'interesse dei consumatori,
5. fornire un sostegno costante all'innovazione, a livello tecnologico e di sistema.

Tramite le azioni sopra descritte, la Commissione intende promuovere una diffusione più rapida e ampia delle reti intelligenti in Europa e, nel corso del 2011, vuol mettere a punto iniziative appropriate sulla base dei pareri che le istituzioni e le parti interessate esprimeranno in merito alla presente comunicazione. Tali iniziative affronteranno gli aspetti regolamentari qui individuati, in particolare nel quadro del "Terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia", dell'imminente revisione della direttiva sui servizi energetici e del pacchetto "Infrastrutture energetiche" ed infine mediante l'integrazione trasversale delle priorità strategiche riguardanti l'energia in vari programmi di finanziamento dell'Unione europea.

#### **2.8.20 Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

La Direttiva 2012/27/UE adottata il 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale di ridurre del 20% i consumi energetici entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

Nella Direttiva si evidenzia che i requisiti stabiliti sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

In particolare, viene chiesto a ciascuno Stato membro di stabilire un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.

#### **2.8.21 D.lgs. n. 102/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Tale decreto detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

#### **2.8.22 COM(2014)15 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"**

Il quadro presentato dalla comunicazione è stato adottato dai leader dell'UE e si basa sul pacchetto per il clima e l'energia 2020 ed in coerenza con quanto delineato nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 – COM(2011)112 (cfr. § 2.8.18).

Tale quadro fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:

1. una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990),
2. una quota almeno del 27% di energia rinnovabile,
3. un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.

Il quadro contribuisce a progredire verso la realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e a costruire un sistema che:

- assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori,
- renda più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE,
- riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia e crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro.

Inoltre, apporta anche benefici sul piano dell'ambiente e della salute, ad esempio riducendo l'inquinamento atmosferico.

Gli elementi centrali di un nuovo quadro per il clima e l'energia a orizzonte 2030 dovrebbero comprendere un obiettivo dell'UE di riduzione dei gas a effetto serra equamente diviso tra gli Stati membri sotto forma di obiettivi nazionali vincolanti, una riforma del sistema di scambio di quote di emissione, un obiettivo di portata unionale per la quota di energie rinnovabili e un nuovo processo di governance europeo per le politiche del clima e dell'energia basato su piani nazionali per un'energia competitiva, sicura e sostenibile.

Con tale comunicazione la Commissione invita l'UE ad impegnarsi nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40%, nel raggiungere una quota di energie rinnovabili consumate pari ad almeno il 27% mediante un impegno esplicito in tal senso assunto dagli stessi Stati membri.

La Commissione invita altresì ad approvare l'impostazione delle future politiche del clima e dell'energia presentata dalla Commissione e la sua proposta di istituire un sistema di governance semplificato ma efficace per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici.

### **2.8.23 COM(2015)80 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"**

La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è superare la frammentazione attuale trasformando i mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

La strategia dell'Unione dell'energia si articola in cinque dimensioni, strettamente interconnesse e che si rafforzano a vicenda, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento energetico:

- sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,
- piena integrazione del mercato europeo dell'energia,
- efficienza energetica per contenere la domanda,
- decarbonizzazione dell'economia,
- ricerca, innovazione e competitività.

Per ciascuna di queste dimensioni la Commissione illustra una serie di azioni e indica in una Tabella di marcia un calendario per la loro adozione e attuazione.

Oltre che su queste cinque dimensioni, la Commissione europea pone l'accento sulla necessità che l'Unione dell'energia sia dotata di una governance integrata che garantisca che tutte le azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale siano in linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà volto, tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a quelle in altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza programmatica a lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.

### **2.8.24 Winter Package - Clean Energy for all Europeans**

La Commissione Europea il 30 novembre 2016 ha pubblicato un Pacchetto di proposte legislative e non in attuazione della Strategia Quadro per l'Unione dell'Energia, denominato "Energia pulita per tutti gli europei", Winter Package, che definisce il quadro normativo e regolatorio del mercato dell'energia per guidare la transizione energetica verso l'attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo del 2014 in termini di riduzione di CO<sub>2</sub>, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030 nel terzo Pacchetto Clima-Energia al 2030. Le principali norme introdotte dal "Terzo Pacchetto Energia" relativamente al settore elettrico sono incluse nei seguenti documenti:

- la Direttiva 2009/72/CE<sup>25</sup>, che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia, in sostituzione della Direttiva 2003/54/CE;
- il Regolamento (CE) n. 713/2009<sup>26</sup>, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra le Autorità di Regolazione Nazionali del sistema elettrico (ACER)<sup>27</sup>;
- il Regolamento (CE) n. 714/2009<sup>28</sup>, che regola gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra i paesi dell'Unione e le relative condizioni di accesso al sistema di trasmissione, a sostituzione del precedente Regolamento (CE) n. 1228/2003 (*Regolamento Elettricità*).

Le misure introdotte dalla Commissione Europea nel Winter Package mirano alla creazione di un'Unione dell'Energia che possa rendere disponibile ai consumatori dell'UE energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Per raggiungere quest'obiettivo la Commissione ritiene necessario operare una drastica trasformazione del sistema energetico europeo.

L'Unione dell'Energia dovrà basarsi, in sintesi, su un sistema energetico integrato a livello continentale che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere, che si fondi sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse e si concretizzi in un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima, concepita per durare nel tempo.

Le imprese europee dovranno essere forti, innovative e competitive, e l'economia, costruita sull'efficienza energetica, dovrà prendere le distanze da combustibili fossili, tecnologie obsolete e modelli economici superati.

La strategia dell'Unione dell'Energia si articola in cinque dimensioni, strettamente interconnesse, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell'approvvigionamento energetico:

- sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,
- piena integrazione del mercato europeo dell'energia,

---

<sup>25</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:IT:PDF>

<sup>26</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0001:0014:IT:PDF>

<sup>27</sup> Tra le altre attività, l'ACER supporta e coordina le Autorità di Regolazione Nazionali (NRAs) nello svolgimento dei propri compiti a livello Europeo, determinando così un nuovo contesto di riferimento in ambito sovranazionale per molte delle attività di trasmissione, dispacciamento e sviluppo della rete di trasmissione elettrica a livello Europea e Regionale.

<sup>28</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0015:0035:IT:PDF>

- efficienza energetica per contenere la domanda,
- decarbonizzazione dell'economia,
- ricerca, innovazione e competitività.

Un altro punto riguarda la proposta di direttiva che fissa criteri più severi di sostenibilità delle bioenergie, che ora includono le biomasse e il biogas per riscaldamento e generazione elettrica.

Di seguito i punti salienti del Pacchetto:

- rimane inalterato il target del 27% europeo per la quota di energia rinnovabile consumata nell'UE nel 2030 indicato dal Consiglio Europeo nell'ottobre 2014;
- sono stabiliti i criteri per nuovi meccanismi di supporto che siano market oriented and cost reflective;
- si pone una graduale apertura dei meccanismi di sostegno ad impianti localizzati in altri Stati Membri;
- è inserito l'obbligo per ciascuno Stato Membro di definire e pubblicare un programma a lungo termine del regime di sostegno (almeno i successivi 3 anni);
- sono previsti strumenti per facilitare l'autorizzazione impianti FER: sportello unico, tempi massimi per il rilascio delle autorizzazioni (3 anni per nuova costruzione o rifacimento con rilevanti impatti ambientali e sociali, 18 mesi per rifacimento), semplificazioni per impianti <50kW e progetti dimostrativi (semplice notifica al distributore per collegarsi alla rete);
- sono resi più severi i criteri di sostenibilità dei bioliquidi e biocarburanti;
- sono previsti criteri di sostenibilità anche per biomasse solide;
- sono introdotti criteri di emissioni evitate di gas serra per biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa.

## PARTE A.2 - NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI REGIONALI, INTERREGIONALI E SUBREGIONALI

### 1 ATTI NORMATIVI REGIONALI IN MATERIA VAS

Le Regioni e le Province Autonome si sono dotate di specifici strumenti normativi in materia di VAS; di seguito si riportano i relativi riferimenti.

#### Regione / Provincia    Atti normativi in materia di VAS

<b>Abruzzo</b>	Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali" Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale" Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN) Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale Lettera della Regione Abruzzo del 7 dicembre 2010 n. prot. 14582/10 con oggetto "chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS" Lettera della Regione Abruzzo del 18 gennaio 2011 n. prot. 528 con oggetto "competenze in materia di VAS – ulteriori chiarimenti interpretativi"
<b>Basilicata</b>	La Regione Basilicata non ha ancora emanato normativa regionale di recepimento della normativa nazionale. Sono pertanto in vigore i dispositivi della normativa nazionale (D.lgs. 152/06 e smi)
<b>Bolzano</b>	Legge Provinciale 5 aprile 2007, n. 2 "Valutazione ambientale di piani e progetti"
<b>Calabria</b>	Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008, Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08 Delibera di Giunta Regionale n. 153 del 31 marzo 2009 "Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2011, n.624 "Approvazione del disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale". Legge Regionale n. 39 del 03/09/2012 Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI, pubblicata nel B.U. Calabria n. 16 del 1° settembre 2012 Regolamento regionale n. 10 del 05/11/2013 di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI". Pubblicata sul BUR n. 16 dell'1/9/2012, Supplemento Straordinario n. 2 dell'11/9/2012
<b>Campania</b>	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2009, n. 17, Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania" ed in particolare all'art.5, co. 3, il quale prevede che, al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS e all'integrazione e al coordinamento della VAS con altri procedimenti di valutazione e con i procedimenti autorizzatori del piano o programma, vengano approvati con apposito atto deliberativo di Giunta gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2010, n. 203, recante "Art. 5, co. 3 del Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009. Approvazione degli Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania."

**Regione / Provincia**    **Atti normativi in materia di VAS**

	<p>Circolare esplicativa del 15 aprile 2010 (Prot.n. 331337) in merito all'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazione ambientale</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 4 agosto 2011 "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009" (con allegato)</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 4 agosto 2011 inerente il "Regolamento di attuazione per il governo del territorio" che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore</p> <p>Circolare della Giunta Regionale n.765763 dell'11 ottobre 2011 "Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione dell'incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento regionale n.5/2011"</p> <p>Delibera Giunta Regionale n.63 del 7/03/2013 "Modifiche e integrazioni del "disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010 e alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento regionale emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009"</p> <p>D.G.R. n.686 del 06/12/2016 "Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania"</p>
<p><b>Emilia Romagna</b></p>	<p>Legge Regionale 13 giugno 2008, n.9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"; in cui viene individuata l'autorità competente alla VAS e dettate disposizioni per la fase transitoria, ed e in fase di predisposizione la normativa regionale di recepimento del D.lgs. 4/08, correttivo del D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", in vigore dal 13 febbraio 2008</p> <p>Legge Regionale n.6 del 6/7/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", ed in particolare all'art.60, co. 1, il quale prevede che le disposizioni della L.R.13 giugno 2008 n.9 continuano a trovare applicazione dal 15 giugno 2009 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</p> <p>Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna dell'1/2/2010 recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio indotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009"</p> <p>Delibera Giunta regionale n.2170 del 21 dicembre 2015 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n.13/2015"</p>
<p><b>Friuli Venezia Giulia</b></p>	<p>Delibera Giunta Regionale n.2627 del 29 dicembre 2015 "D.Lgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"</p>
<p><b>Lazio</b></p>	<p>La Regione Lazio non ha ancora emanato normativa regionale di recepimento della normativa nazionale. Sono pertanto in vigore i dispositivi della normativa nazionale (D.lgs. 152/06 e smi)</p> <p>Con la DGR 15 maggio 2009, n. 363 la Regione Lazio fornisce una prima serie di indicazioni in materia di VIA e VAS, e successivamente con la DGR 5 marzo 2010, n. 169, approva le Linee Guida Regionali sulla VAS aventi come scopo quello di dettare degli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure</p>
<p><b>Liguria</b></p>	<p>L.R. 10/08/2012 n. 32 "Disposizioni in materia di VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della VIA)" pubblicata nel B.U. Liguria 16 agosto 2012, n. 15, parte prima.</p> <p>L.R. 04/02/2013, n. 1. Pubblicata nel B.U. Liguria 6 febbraio 2013, n. 1, parte prima. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)</p> <p>Delibera Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 recante "Indirizzi applicativi ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/2012 in materia di valutazione ambientale di piani e programmi". Pubblicata nel B.U. Liguria 26 marzo 2014, n. 13, parte seconda</p>

**Regione /** **Atti normativi in materia di VAS**  
**Provincia**

L.R. 6/04/2017 n. 6 "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012 n.32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)". Pubblicata nel B.U. Liguria n. 5 del 12 aprile 2017

**Lombardia** Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi"  
Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi" (Art. 4, co. 1, LR 11/3/2005, N. 12)  
Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi"  
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata dalla DGR 761/2010) "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli  
Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.co.r. n.351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DDGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971"  
Circolare regionale del 14 dicembre 2010, n. 13071 "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale"  
Delibera della Giunta Regionale n. 2789 del 22 dicembre 2011, "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –VAS (art. 4, LR n. 12 del 2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di Incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di Programma a valenza territoriale (art. 4, co. 10, LR n. 5 del 2010)", avente come scopo la non duplicazione e semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale: VIA, VAS e VIC introdotte, in tempi diversi, dalla normativa comunitaria  
Delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2012 – n. IX/3836 la "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi"  
Delibera della Giunta Regionale del 25/7/2012 n. 9/3836 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. VIII/351 del 2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole"  
Delibera della Giunta Regionale del 09/06/2017 n. X/6707 "Integrazione alla DGR del 10/11/ 2010 n. IX/761 - Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (Allegato 1P-A; Allegato 1PB; Allegato 1P-C)"

**Marche** Legge Regionale 12 giugno 2007, n.6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000", demandando la definizione delle procedure ad apposite Linee Guida, approvate con DGR 20 ottobre 2008, n. 1400 e aggiornate e revocate con DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010  
Deliberazione della Giunta Regionale 1813/2010 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010"

**Molise** Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2009, n. 26 "Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale — Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi"  
Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2009, n. 487 "Direttiva in materia di Valutazione di Incidenza di piani, programmi e interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato con il DPR del 1 marzo 2003, n. 120"



**Regione / Provincia**    **Atti normativi in materia di VAS**

<b>Piemonte</b>	<p>Legge Regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", art. 20 (in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale)</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 ("D.lgs. 152/06 e smi Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), composta da due allegati al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l'atto statale di recepimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allegato I: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica" (riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS)</li><li>• Allegato II: "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica" (riferimento per la pianificazione territoriale di rango comunale)</li></ul> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129 – 35527 "Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99"</p> <p>Allegato II alla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008 sostituito dall'Allegato I alla Deliberazione della Giunta Regionale DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"</p>
<b>Puglia</b>	<p>Legge regionale del 14 dicembre 2012 n.44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"</p> <p>Regolamento Regionale 09/10/2013 n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica- concernente piani e programmi urbanistici comunali. Pubblicato nel B.U. Puglia 15 ottobre 2013, n. 134</p> <p>Legge regionale del 12 febbraio 2014 n.4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"</p> <p>Regolamento Regionale 8 giugno 2015 n. 16 "Modifiche al Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali". Pubblicato nel B.U. Puglia n. 86 del 19 giugno 2015</p>
<b>Sardegna</b>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2008, n. 23/24 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica"</p> <p>Delibera del 7 agosto 2012, n. 34/33. Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008</p>
<b>Sicilia</b>	<p>Legge finanziaria della Regione Sicilia per l'anno 2009 - ha inserito, all'art. 59 la norma tampone che, in attesa della normativa regionale in materia di VAS consente l'approvazione dei Piani Regolatori Generali fermi al CRU perché privi di Valutazione Ambientale Strategica</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200, "Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e Programmi nella Regione Sicilia (Art. n. 59, LR 14 maggio 2009, n. 6)."</p> <p>Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 13 relativa agli interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010. L'art.13 di questa legge detta che il co. 3 dell'art. 59 della LR 6/09 e così sostituito: "3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute</p>

**Regione /  
Provincia**    **Atti normativi in materia di VAS**

nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale"

Legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012 fissa i contributi che il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (art.6 co. 24)

Decreto presidenziale n.23 del 8 luglio 2014 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, LR 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della LR 9 maggio 2012, n. 26.)

**Toscana**

Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"

Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 11 "Modifiche alla LR 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza)"

Legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 69 "Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)"

Legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010, alla LR 49/1999, alla LR 56/2000, alla LR 61/2003 e alla LR 1/2005". La sostituzione dell'art. 16 della LR 49/1999 risponde sostanzialmente a due esigenze: adeguare il testo dell'art. alla sopravvenuta LR 10/2010 ed eliminare duplicazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione integrata dei piani non soggetti a VAS. Il nuovo testo dell'art. 16 bis della LR 49/1999 riconfigura il ruolo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) attribuendogli il ruolo di autorità competente per la VAS (art. 13 della L.R. 10/2010) e quindi dando mandato alla Giunta regionale di ridefinirne, con nuovi criteri, le regole di composizione e di funzionamento interno

Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 "Norme per il governo del territorio", art. 14 "Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti". Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 2014, n. 53, parte prima

Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2016 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della LR 22/2015. Modifiche alla LR 10/2010 e alla LR 65/2014

**Trento**

Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", in particolare dall'art. 11, commi 1 e 6

Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche

Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"

Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, art. 19 "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 23 maggio 2007, n. 11)

Legge provinciale 17 settembre 2013, n.19 "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9" art 17 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti"

Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio"

**Umbria**

Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni"

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 861 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, a seguito delle

**Regione / Atti normativi in materia di VAS**  
**Provincia**

	<p>disposizioni correttive, introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2013, n. 423, "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle LR. 8/2011 e LR. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa". Pubblicata nel B.U Supplemento ordinario n. 4 – serie generale – n. 27 del 12 giugno 201</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale del 1/09/2014, n. 1099, "Modificazioni dell'"Allegato A - DGR n. 861/2011 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica" alla DGR del 13 maggio 2013, n. 423 conseguenti all'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116". Pubblicata nel B.U. Umbria 24 settembre 2014, n. 45</p>
<b>Valle d'Aosta</b>	<p>Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 12 e smi "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee</p> <p>Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009"</p>
<b>Veneto</b>	<p>Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2004, n. 2988 "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2007, n. 2649 "Entrata in vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"</p> <p>Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 26 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture"</p> <p>DGR 791 del 31 marzo 2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.lgs. 4/08. Indicazioni metodologiche e procedurali"</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale del 21/01/2014, n. 23 "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)". Pubblicata nel B.U. Veneto 25 febbraio 2014, n. 23</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale del 26/07/2016 n. 1222 "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"</p>

Tabella 1-1 Normativa regionale sulla VAS

## 2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL SETTORE ENERGIA

A livello regionale il Piano Energetico Regionale (PER) costituisce lo strumento di riferimento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi in campo energetico nei propri territori. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori e per l'utenza diffusa.

Il legame indissolubile esistente tra pianificazione energetica e quella ambientale, per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti di energia

possono produrre sull'ambiente, fa sì che il PER sia guidato anche da obiettivi tipicamente ambientali, assecondando il principio della sostenibilità del sistema energetico, divenendo in tal senso Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Con lo scopo di rafforzare sempre più questo legame, è stato intrapreso da Terna, già da diversi anni, un percorso di collaborazione con le Regioni e Province autonome, in materia di pianificazione energetico-ambientale; tale collaborazione si attua attraverso la fornitura di contributi scritti e osservazioni, sia in fase di prima stesura dei PEAR, qualora le Amministrazioni siano disponibili, sia in occasione della consultazione pubblica degli stessi ai fini VAS, affinché i contenuti dei Piani energetici siano congruenti con quelli del PdS, nell'ottica di perseguire realmente una sempre maggiore coerenza fra piani e programmi, nazionali e locali, in materia energetica. Nel prossimo Rapporto ambientale sarà illustrato lo stato di avanzamento di tale attività di collaborazione promossa da Terna.

Ai fini della presente procedura di VAS, nella tabella che segue sono riportati gli strumenti pianificatori e programmatici di livello regionale nel settore energia, per l'intero territorio nazionale.

Regione Province	Atti pianificatori regionali nel settore Energia
<b>Abruzzo</b>	Piano Energetico Regionale (PER) adottato con D.G.R. n. 470/C del 31 agosto 2009.
<b>Basilicata</b>	Pubblicata sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010 della regione Basilicata la L.R. n. 1/2010 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale", in allegato alla Legge viene riportato il testo del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla Legge.
<b>Bolzano</b>	Piano energetico provinciale (PEP) approvato con D.D.P. n. 7080 del 22 dicembre 1997. Con la DGP n.940 del 20 giugno 2011 è stata adottata la Strategia per il clima Energia-Alto Adige-2050
<b>Calabria</b>	Piano energetico ambientale regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 315 del 14 febbraio 2005.
<b>Campania</b>	Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.G.R. n. 475 del 18 marzo 2009. La Giunta Regionale con D.G.R. n. 363 del 20 giugno 2017 delibera di prendere atto del "Piano Energetico Ambientale Regionale" redatto dal Tavolo Tecnico di cui al D.P.G.R. della Campania n. 166 del 21 luglio 2016, preliminare alla definizione del piano regionale in via di adozione.
<b>Emilia Romagna</b>	Piano Energetico Regionale (PER) approvato con D.A.L. n. 111 del 1 marzo 2017
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Piano Energetico Regionale (PER) approvato con D.G.R. n.2564 del 22 dicembre 2015. Esecutività provvedimento giuntale avvenuta con Decreto del Presidente della Regione n. 260 del 23 dicembre 2015.
<b>Lazio</b>	Piano Energetico Regionale (PER) approvato con D.C.R. n. 45 del 14 febbraio 2001. La Giunta regionale ha adottato con l'iniziativa n. 484 del 4 luglio 2008 lo schema del nuovo Piano energetico regionale e del relativo Piano d'azione. La Regione ha avviato nel corso del 2015 il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale attraverso la redazione di un "Documento Strategico" approvato con D.G.R. n. 768 del 29 dicembre 2015 pubblicata sul BURL n. 3 del 12 gennaio 2016.
<b>Liguria</b>	Piano Energetico Ambientale della Liguria (PEAR), approvato con D.C.R. n. 43 del 2 dicembre 2003.

Regione Province	Atti pianificatori regionali nel settore Energia
	<p>Con D.C.R. n. 3 del 3 febbraio 2009 è stata approvata la proposta di aggiornamento del PEAR per l'energia eolica.</p> <p>Con D.G.R. n. 1517 del 5 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo Schema di Piano Energetico Ambientale Regionale 2014-2020.</p>
<b>Lombardia</b>	<p>Programma Energetico Regionale (PER) approvato con D.G.R. n. 12467 il 21 marzo 2003.</p> <p>Piano d'Azione per l'Energia (PAE) – (aggiornamento 2008 del PAE 2007), approvato con D.G.R. n. VII/4916 il 15 giugno 2007 come strumento attuativo del PER.</p> <p>Il nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con D.G.R. n. 3706 del 12 giugno 2015 e n. 3905 del 24 luglio 2015, costituisce il vigente strumento di pianificazione in ambito energetico.</p>
<b>Marche</b>	Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con DAL n.42 del 20 dicembre 2016.
<b>Molise</b>	<p>Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato con DGR n.469 del 13 ottobre 2016.</p> <p>Il PEAR viene approvato con D.C.R. n. 133 del 11 luglio 2017 nei termini di cui alla D.G.R. – di adozione dello stesso – n. 55 del 21 febbraio 2017 recante in oggetto: "Adozione Piano Energetico Ambientale Regionale del Molise a seguito dell'esito positivo della procedura di VAS. Avvio iter di approvazione".</p>
<b>Piemonte</b>	<p>Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004.</p> <p>Relazione Programmatica sull'Energia approvata con D.G.R. n. 30-12221 del 28 settembre 2009.</p> <p>Con D.G.R. n. 5-4929 del 19 novembre 2012 è stato approvato il Piano d'Azione per l'energia.</p> <p>Documento Preliminare di nuovo PEAR approvato con DGR n.23-1253 del 30 marzo 2015.</p>
<b>Puglia</b>	<p>Piano energetico ambientale regionale (PEAR) adottato con D.G.R. n. 827 del 08 giugno 2007.</p> <p>L.R. N. 25 del 24/09/ 2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".</p> <p>D.G.R. n. 581 del 02/04/2014 "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistemi e iniziative conseguenti".</p> <p>Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato con D.G.R. n. 1181 del 27 maggio 2015.</p>
<b>Sardegna</b>	<p>Piano energetico ambientale regionale (PEAR) adottato con D.G.R. n. 34/13 del 2 agosto 2006, modificato dalla D.G.R. n. 66/24 del 27 novembre 2008.</p> <p>Con D.G.R. n. 5/1 del 28 gennaio 2016 è stato adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna (PEARS) 2015-2030 e con D.G.R. n. 45/40 del 2 agosto 2016 lo stesso viene approvato in via definitiva.</p>
<b>Sicilia</b>	Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) approvato con D.G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009.
<b>Toscana</b>	Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) istituito dalla L.R. 14/2007, approvato con D.C.R. n. 10 dell'11 febbraio 2015.
<b>Trento</b>	<p>Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP), approvato con D.G.P. n. 2438 del 3 ottobre 2003.</p> <p>Approvato in via definitiva il nuovo PEAP 2013-2020 con D.G.P. n. 775/2013.</p>
<b>Umbria</b>	<p>Piano Energetico Regionale (PER) approvato con D.C.R. n. 402 il 21 luglio 2004.</p> <p>La D.G.R. n. 1281 del 09 novembre 2015 adotta la Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 (SEAR) come modificata a seguito delle osservazioni formulate nel processo di VAS, nonché aggiornata alla luce del quadro energetico nazionale.</p>
<b>Valle d'Aosta</b>	Piano energetico ambientale (PEAR) approvato con D.C.R. n. 3146/XI del 3 aprile 2003.

Regione Province	Atti pianificatori regionali nel settore Energia
	Il nuovo PEAR della Valle d'Aosta, che è stato approvato con D.C.R. n. 727 del 25 settembre 2014, costituisce il vigente strumento di pianificazione in ambito energetico con finalità di indirizzo e di programmazione per il periodo dal 2011 fino al 2020.
<b>Veneto</b>	<p>Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica (PER) adottato con D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013.</p> <p>La Giunta regionale, in data 29 ottobre 2015, ha approvato la Deliberazione n. 87/CR con la quale è stata incaricata la Segreteria di Giunta della trasmissione al Consiglio Regionale del "Piano Energetico Regionale" e del suo Aggiornamento tecnico, per la definitiva approvazione.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 6 del 9 febbraio 2017 viene approvato il "Piano energetico regionale – fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica" (PERFER), di cui alla proposta di deliberazione amministrativa n. 13.</p>

Tabella 2-1 Atti pianificatori regionali nel settore Energia

### 3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL SETTORE AMBIENTE

Per quanto concerne il tema del paesaggio il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è il principale strumento legislativo nazionale in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Il testo citato prevede per la componente paesaggio e beni paesaggistici l'istituzione a livello regionale di **Piani Paesaggistici** ai quali affida il compito di definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Il piano deve assegnare a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che prevedono in particolare:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- le previsioni di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco e delle aree agricole;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

Il Piano Paesaggistico ha inoltre il compito di individuare progetti prioritari finalizzati alla conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione.

Di seguito è riportato l'elenco degli strumenti pianificatori vigenti in materia di Paesaggio.

Regioni Province Atti pianificatori di tutela del paesaggio	
<b>Abruzzo</b>	Piano regionale paesistico, approvato con atto del Consiglio regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990. La cartografia vigente è aggiornata al 2004.
<b>Basilicata</b>	Piani territoriali paesistici di area vasta (PTPAV) approvati con L.R. n.3/1990 e L.R. n. 13/1992: PTPAV "Maratea – Trecchina – Rivello", PTPAV "Massiccio del Sirino", PTPAV "Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano", PTPAV "Metapontino", PTPAV "Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane", PTPAV del "Vulture", PTPAV del "Pollino", PTPAV "Maratea ed hinterland".
<b>Bolzano</b>	La disciplina paesaggistica della Provincia autonoma di Bolzano si attua mediante la predisposizione di Piani paesaggistici comunali e sovracomunali approvati in via definitiva dalla Giunta Provinciale.
<b>Calabria</b>	Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica della regione Calabria approvato con D.G.R. n. 134 del 1 agosto 2016.
<b>Campania</b>	Piano Territoriale Regionale della Campania approvato con L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008.
<b>Emilia Romagna</b>	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 1338 del 28 gennaio 1993.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.R. n. 0111/Pres del 24 aprile 2018 <sup>29</sup>
<b>Lazio</b>	Piani Territoriali Paesistici del Lazio approvati con LR 24/98: n.1 Viterbo; n.2 Litorale Nord; n.3 Laghi di Bracciano e Vico; n.4 Valle del Tevere; n.5 Rieti; n.6 Bassa Sabina; n.7 Monte Rotondo, Tivoli; n.8 Subiaco, Fuggi, Colleferro; n.9 Castelli Romani; n.10 Latina; n.11 Frosinone; n.12 Sora, Valle del Liri; n.13 Terracina, Ceprano, Fondi; n.14 Cassino, Gaeta, Ponza. Piani Territoriali Paesistici di Roma approvati con L.R. 24/98: da 15/0 a 15/12, n. 2 Stralcio Ostia lido nord e n. 2 XIII e XIV Circoscrizione. Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio adottato con D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007.
<b>Liguria</b>	Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990. Con D.C.R. n. 18 del 2 agosto 2011, è stata approvata la variante di salvaguardia della fascia costiera al PTCP.
<b>Lombardia</b>	Piano Territoriale Regionale della Lombardia approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010.
<b>Marche</b>	Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989.
<b>Molise</b>	Piani territoriali paesistico/ambientali di area vasta: Area vasta 1 approvato con D.C.R. n. 253 del 01/10/97; Area vasta 2 e 3 approvati con D.C.R. n. 92 del 16/04/98; Area vasta 4 approvato con D.C.R. n. 94 del 16/04/98; Area vasta 5 approvato con D.C.R. n. 106 del 07/04/99; Area vasta 6 approvato con D.C.R. n. 93 del 16/04/98; Area vasta 7 approvato con D.C.R. n. 107 del 07/04/99; Area vasta 8 approvato con D.C.R. n. 255 del 01/10/97.
<b>Piemonte</b>	Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Piano Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e successivamente modificato con D.G.R. n. 47-2748 del 29 dicembre 2015.
<b>Puglia</b>	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015. Con DGR n. 240 del 08 marzo 2016, DGR n. 1162 del 26 luglio 2016 e DGR n. 496 del 7 aprile 2017 sono stati approvati alcuni aggiornamenti e rettifiche al PPTR della Puglia.

<sup>29</sup> Per il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia non è stata possibile condurre l'analisi delle coerenze, in quanto lo strumento è stato approvato in fase finale di stesura definitiva del RA.

Regioni Province Atti pianificatori di tutela del paesaggio	
<b>Sardegna</b>	Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.G.R. n. 3677 del 5 settembre 2006. Integrato con aggiornamento del repertorio del Mosaico dei beni con D.G.R. n. 70/22 del 29 dicembre 2016 e D.G.R. 18/14 dell'11 aprile 2017.
<b>Sicilia</b>	Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale suddivide il territorio in ambiti paesaggistici per ognuno dei quali è redatto lo specifico Piano Paesaggistico approvato con apposito Decreto dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. Con Decreto dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana n.1858 del 2 luglio 2015 sono stati approvati i PP degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15. Con Decreto n. 1346 del 5 aprile 2016 sono stati approvati i PP degli Ambiti 15, 16 e 17 in provincia di Ragusa. Con Decreto n. 6682 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il PP dell'Ambito 9 in provincia di Messina. Con Decreto n. 6683 del 29 dicembre 2016 è stata disposta l'adozione del PP degli Ambiti 2 e 3 in provincia di Trapani.
<b>Toscana</b>	Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015.
<b>Trento</b>	Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. n. 5 del 27 maggio 2008.
<b>Umbria</b>	Piano Paesaggistico Regionale dell'Umbria preadottato con D.G.R. n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con D.G.R. n. 540 del 16 maggio 2012.
<b>Valle d'Aosta</b>	Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta approvato con L.R. n. 13 del 10 aprile 1998.
<b>Veneto</b>	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con P.C.R. n. 382 del 1992 e successive varianti adottate (D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 e D.G.R. n. 427 del 10 aprile 2013).

Tabella 3-1 Piani paesaggistici regionali

Per quanto concerne il tema dell'ambiente idrico, il **Piano di tutela delle acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dal D.lgs. 152/99. Il piano contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico.

L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino. In attuazione al decreto citato, mediante le misure indicate dal Piano di Tutela delle acque, gli obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2016 sono:

- mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'allegato 1;
- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'allegato 1;
- mantenimento o raggiungimento altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 6 degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

Alla base del Piano di tutela vi è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la possibilità di conseguire i due principali obiettivi del Piano:



- il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per definire gli usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro;
- la stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e la conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità.

Nella tabella che segue si riportano i Piani regionali di Tutela e relativo stato approvativo.

Regioni Province	Atti pianificatori di tutela delle acque
<b>Abruzzo</b>	Piano di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 614 del 9 agosto 2010, approvato con D.C.R. n. 51/9 dell'8 gennaio 2016. Con D.C.R. n. 51/10 dell'8 gennaio 2016 è stato approvato l'avvio delle attività di aggiornamento del Piano.
<b>Basilicata</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 1888 del 21 dicembre 2008.
<b>Bolzano</b>	Piano stralcio al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.P. n. 3243 del 6 settembre 2004. Piano generale per l'utilizzazione delle Acque Pubbliche approvato con D.G.P. n. 704 del 26.04.2010 e modificato con D.G.P. n. 893/2011 e n. 1427/2011.
<b>Calabria</b>	Piano di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 394 del 30 giugno 2009.
<b>Campania</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 1220 il 6 luglio 2007 <sup>30</sup> .
<b>Emilia Romagna</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.A.L. n. 40 il 21 dicembre 2005.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Progetto di Piano di Tutela delle Acque approvato con decreto del Presidente n. 13, il 19 gennaio 2015 previa deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014.
<b>Lazio</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007. Con D.G.R. n.47 del 4 febbraio 2014 sono state approvate le "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con D.C.R. n.42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio".
<b>Liguria</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con DAL n. 32 del 24 novembre 2009. Con D.G.R. n.1806 del 30 dicembre 2014 è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano di tutela delle Acque. Il Piano è stato approvato con DCR n. 11 del 29 marzo 2016.
<b>Lombardia</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006. Con DCR n. X/929 del 10 dicembre 2015 è stato approvato l'Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque
<b>Marche</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26 gennaio 2010.
<b>Molise</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con DGR n.139 del 14 aprile 2016
<b>Piemonte</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007.
<b>Puglia</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato D.C.R. n. 230 del 20 ottobre 2009. Aggiornamento al Piano approvato con D.G.R. n. 177 del 10 febbraio 2011 "Corpi Idrici Superficiali: Stato di Qualità Ambientale - 1° Aggiornamento Piano di Tutela delle Acque".
<b>Sardegna</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 14/16 del 4 aprile 2006.

<sup>30</sup> Per Piano di Tutela Acque della Regione Campania non si è potuto procedere all'analisi delle coerenze, in quanto la documentazione di tale Piano, seppur approvato con D.G.R. n. 1220 il 6 luglio 2007, non risulta in alcun modo disponibile e reperibile.

Regioni Province	Atti pianificatori di tutela delle acque
<b>Sicilia</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con ordinanza n. 333 del 24/12/2008.
<b>Toscana</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 6 del 25 gennaio 2005.
<b>Trento</b>	Piano di Tutela della qualità delle acque approvato con D.G.P. n.233 del 16 febbraio 2015.
<b>Umbria</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 357 del 1 dicembre 2009.
<b>Valle d'Aosta</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006.
<b>Veneto</b>	Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009. Con D.G.R. n. 842 del 15 maggio 2012 modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Tabella 3-2 Piani di Tutela delle Acque regionali

Altro strumento di pianificazione territoriale è il **Piano Regionale di Gestione Rifiuti** (PRGR), che si propone di razionalizzare e organizzare il sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali, secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità, assicurando una gestione integrata e unitaria dei rifiuti e perseguendo l'ottimizzazione e l'integrazione delle operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio al fine di ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti.

Tale strumento, istituito dal D.lgs. 152/2006 e smi nell'ambito delle attività per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, deve seguire i principi e gli obiettivi delineati dallo stesso decreto (artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis), prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Di seguito è riportata la tabella di sintesi dei PRGR vigenti.

Regioni Province	Atti pianificatori per la gestione dei rifiuti
<b>Abruzzo</b>	L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti". La D.G.R. n. 116 del 16 febbraio 2016 "L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR.
<b>Basilicata</b>	PRGR approvato con D.G.R. n. 961 del 9 agosto 2016.
<b>Bolzano</b>	Piano Gestione rifiuti 2000 approvato con D.G.P. n. 6801 del'8 novembre 1993 e successivi aggiornamenti
<b>Calabria</b>	PRGR approvato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria n. 6294 del 30 ottobre 2007. Linee guida per la rimodulazione del PRGR Calabria, approvate con D.G.R. n. 49 dell'11 febbraio 2013. Con D.G.R. n. 33 del 15 febbraio 2016 è stata approvata la proposta del PRGR e relativo Rapporto Preliminare Ambientale, con la quale è stata avviata la procedura di VAS. Con D.G.R. n. 276 del 19 luglio 2016 viene adottata la Proposta di PRGR ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
<b>Campania</b>	PRGR Urbani approvato con D.G.R. n. 8 del 23 gennaio 2012, aggiornamento al Piano adottato con DGR n. 685 del 06 dicembre 2016.

Regioni Province	Atti pianificatori per la gestione dei rifiuti
	PRGR Speciali adottato con D.G.R. n. 212 del 24 maggio 2011.
<b>Emilia Romagna</b>	PRGR approvato con DAL n. 67 del 3 maggio 2016.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	PRGR approvato con DPR n. 0259/Pres del 30 dicembre 2016.
<b>Lazio</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 come aggiornamento del precedente Piano approvato con D.C.R. n. 112 del 10 luglio 2002.
<b>Liguria</b>	PRGR approvato con D.C.R. n.14 del 25 marzo 2015.
<b>Lombardia</b>	PRGR approvato con D.G.R. n. 220 del 27 giugno 2005. Con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma regionale di gestione dei rifiuti.
<b>Marche</b>	La Giunta regionale con la D.G.R. n. 34 del 2 febbraio 2015 ha trasmesso la proposta di PRGR all'Assemblea legislativa regionale per la sua definitiva approvazione. PRGR approvato con D.A.C.R. n.128 del 14 aprile 2015.
<b>Molise</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 280 del 22 luglio 2003.
<b>Piemonte</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016.
<b>Puglia</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 204 dell'8 ottobre 2013.
<b>Sardegna</b>	PRGR approvato con D.G.R. n. 73/7 del 20 dicembre 2008. Con D.G.R. n. 69/15 del 23 dicembre 2016 viene approvato l'aggiornamento del PRGR – Sezione rifiuti urbani.
<b>Sicilia</b>	Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con decreto del MATTM del 11/07/2012, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OPCM 3887/2010 (GU n. 179 del 2/08/2012). Con D.P. n.10 del 21 aprile 2017 viene approvato il regolamento di attuazione di cui all'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e l'allegato "Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia".
<b>Toscana</b>	Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con D.C.R. n. 94 del 18 novembre 2014. Con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 viene approvata la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti" atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)".
<b>Trento</b>	Piano stralcio per la gestione dei rifiuti inerti non pericolosi, approvato con D.G.P. n. 551 il 28 marzo 2013. Piano stralcio provinciale di smaltimento dei rifiuti pericolosi", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004. Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani", approvato con D.G.P. n. 2175 del 9 dicembre 2014.
<b>Umbria</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 301 del 5 maggio 2009.
<b>Valle d'Aosta</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. n.3188/XI del 15 aprile 2003. Con D.C.R. n. 667/XIV del 30 luglio 2014 sono stati approvati i nuovi indirizzi e gli orientamenti per la formulazione di una nuova proposta di adeguamento del PRGR. L'aggiornamento del PRGR è stato adottato con D.C.R. n. 1653/XIV del 16 dicembre 2015.
<b>Veneto</b>	PRGR approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015.

Tabella 3-3 Piani regionali di gestione dei rifiuti

Per quanto concerne il tema della qualità dell'aria, secondo il D.Lgs. 155/2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", è prevista la predisposizione di un **Piano di tutela della qualità dell'aria**, che deve individuare le misure necessarie al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme;
- la gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono.

Di seguito vengono riportati i Piani regionali relativi al tema della qualità dell'aria.

Regioni Province	Piani regionali qualità dell'aria
<b>Abruzzo</b>	Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria approvato con D.G.R. n. 861/c del 13 agosto 2007 e con D.C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007.
<b>Basilicata</b>	-
<b>Bolzano</b>	Piano della qualità dell'aria approvato con D.G.P. n. 1992 del 06 giugno 2005.
<b>Calabria</b>	Piano di tutela della qualità dell'aria approvato con Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008. Con D.G.R. n. 141 del 21 maggio 2015 è stata adottata la Proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria corredata dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non Tecnica.
<b>Campania</b>	Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria approvato con D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2006 con gli emendamenti approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2007. Il Piano è stato aggiornato con la DGR n. 811 del 27 dicembre 2012 e con la DGR n. 683 del 23 dicembre 2014.
<b>Emilia Romagna</b>	Piano regionale integrato di qualità dell'aria adottato con D.G.R. n. 1180 del 21 luglio 2014. Con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che entra in vigore dal 21 aprile 2017.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Piano di miglioramento della qualità dell'aria approvato con Decreto del Presidente n. 124 del 31 maggio 2010. Con Decreto del Presidente n. 47 del 15 marzo 2013 approvato l'aggiornamento del Piano di miglioramento della qualità dell'aria.
<b>Lazio</b>	Piano di risanamento della qualità dell'aria approvato con DCR n.66 del 10 dicembre 2009.
<b>Liguria</b>	Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria approvato con D.C.R. n. 4 del 21 febbraio 2006.
<b>Lombardia</b>	Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria approvato con D.G.R. n. VII/5547 del 10 ottobre 2007. Il nuovo Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 593 del 6 settembre 2013, costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione regionale in materia di qualità dell'aria.
<b>Marche</b>	Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria approvato con D.A.C.R. n. 143 del 12 gennaio 2010.
<b>Molise</b>	L.R. n. 16 del 22 luglio 2011 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico". Piano di Risanamento, Tutela e Gestione della Qualità dell'Aria sottoposto a procedura di VAS.

Regioni Province	Piani regionali qualità dell'aria
	Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria in Molise (Priamo) rappresenta lo strumento di pianificazione e programmazione per la Regione Molise in materia di tutela della qualità dell'aria. Con D.G.R. n. 578 del 9 dicembre 2016 viene adottata la "proposta di piano, il rapporto ambientale, lo studio per la valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica".
<b>Piemonte</b>	Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato contestualmente alla L.R. n. 43 del 7 aprile 2000 e successivi aggiornamenti. Con D.G.R. n. 38-1624 del 23 giugno 2015 è stato approvato il documento di specificazione dei contenuti del nuovo Piano regionale di qualità dell'aria ai fini dell'avvio della procedura di VAS. Con D.G.R. n. 13-5132 del 5 giugno 2017 è stata adottata la Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), il Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi Non Tecnica.
<b>Puglia</b>	Piano regionale della qualità dell'aria ambiente approvato con DGR il 12 marzo 2008 e D.G.R. n. 686 del 6 maggio 2008, emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008. Adeguamento della zonizzazione regionale approvata con D.G.R. n. 2979 del 29 dicembre 2011.
<b>Sardegna</b>	Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente approvato con L.R. n. 55/6 del 29 novembre 2005. Zonizzazione regionale approvata con D.G.R. n. 52/19 del 2013. Piano regionale di qualità dell'aria ambiente approvato con D.G.R. n. 1/3 del 10 gennaio 2017.
<b>Sicilia</b>	Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria approvato con Decreto assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007.
<b>Toscana</b>	Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria approvato con D.C.R. n. 44 del 25 giugno 2008 in attesa del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) che ha iniziato nel 2016 l'iter per la sua approvazione
<b>Trento</b>	Piano di tutela della qualità dell'aria approvato con D.G.R. n. 2051 del 21 settembre 2007.
<b>Umbria</b>	Piano regionale della qualità dell'aria approvato con D.C.R. n. 296 del 17 dicembre 2013.
<b>Valle d'Aosta</b>	Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria approvato con L.R. n. 2 del 30 gennaio 2007. Aggiornamento del Piano per il novennio 2016/2024 approvato con L.R. n. 23 del 25 novembre 2016.
<b>Veneto</b>	Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con D.C.R. n. 57 del 11 novembre 2004. Aggiornamento approvato con DCR n.90 del 19 aprile 2016.

Tabella 3-4 Piani regionali di gestione della qualità dell'aria

#### 4 PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERREGIONALE E SUB REGIONALE

Rispetto alla pianificazione **interregionale** si è convenuto di considerare il **Piano Gestione del Rischio Alluvioni** ed il **Piano di Gestione Acque** che sono gli strumenti pianificatori che ogni Distretto idrografico, individuato nell'ambito del territorio nazionale, è tenuto a redigere in attuazione, rispettivamente, della Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni (2007/60/CE) e della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE).

Il territorio nazionale è ripartito in 8 distretti idrografici, per ciascuno dei quali è riportato, nella tabella seguente, lo stato pianificatorio in materia di acque e alluvioni. Come si evince dalla sottostante elencazione, allo stato attuale, la maggior parte di detta pianificazione si trova in fase approvativa.

Distretto idrografico	Pianificazione
<b>Alpi orientali</b>	Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi orientali approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 29 del 4 febbraio 2017).
<b>Padano</b>	Secondo Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico Padano approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 30 del 6 febbraio 2017). Disposizioni regionali (Lombardia) concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
<b>Appennino settentrionale</b>	Piano di Gestione delle Acque approvato dell'Appennino settentrionale approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2017).
<b>Serchio</b>	Secondo Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 29 del 4 febbraio 2017).
<b>Appennino centrale</b>	Secondo Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2017).
<b>Appennino meridionale</b>	Secondo Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2017).
<b>Sardegna</b>	Secondo Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico della Sardegna approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017).

Distretto idrografico	Pianificazione
	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 30 del 6 febbraio 2017).
<b>Sicilia</b>	Secondo Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico della Sicilia approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (GU Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni adottato con DP n.47/Serv.5/SG del 18 febbraio 2016 (GU Regione siciliana dell'11 marzo 2016), in corso di procedura VAS.

Tabella 4-1 Stato pianificatorio dei Distretti idrografici nazionali

Per quanto concerne la pianificazione **sub regionale**, si individuano due strumenti di pianificazione che si ritiene opportuno considerare: il Piano di assetto idrogeologico e il Piano di gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Data la mole di tale tipologia di piani presente sul territorio italiano, si è scelto, in questa fase, di considerare direttamente quelli inerenti le azioni operative di nuova realizzazione previste dai PdS in esame.

Il **Piano per l'Assetto Idrogeologico** (PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89 (difesa del suolo), con la quale viene avviata in ogni regione la pianificazione di bacino, di cui il PAI costituisce il primo stralcio tematico e funzionale. Il PAI (redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000) ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dei territori dal rischio idrogeologico.

Si riportano nella tabella seguente le Autorità di bacino e i relativi PAI riguardanti le aree di studio oggetto del presente Rapporto Ambientale.

PdS	Area	Piano Assetto Idrogeologico
2016	tra le province di Parma e di Carrara	A seguito dell'Intesa sottoscritta dall'Autorità di Bacino del Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma, si è conferito al PTCP "il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque [...] ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000. Con deliberazione n. 5/2016 l'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO) ha approvato in via definitiva la variante normativa al PAI
	della provincia di Bologna	Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive varianti. [Con D.M. 25 ottobre 2016 che sopprime le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, l'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Reno confluisce nell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.] Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) adottata con delibera C.I. n. 3/1 del 07 novembre 2016

PdS	Area	Piano Assetto Idrogeologico
	di Benevento	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 12 dicembre 2006.
	tra le province di Potenza e Matera	Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico approvato dal Comitato Istituzionale dell'AdB Interregionale della Basilicata, con delibera n.26 del 16 dicembre 2015, vigente dall'11 gennaio 2016. Il 14 febbraio 2017, con delibera n.1, il Comitato Istituzionale dell'AdB ha adottato il primo aggiornamento 2017 del PAI.
	tra le province di Caserta e Napoli	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 12 dicembre 2006. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, adottato con DCI n. 1 del 23 febbraio 2015.
	tra la Sicilia e la Tunisia	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto ai sensi dell'articolo 17, co. 6 ter della L 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 1, co 1, del DL11 giugno 1998, n.180, convertito con legge 3 agosto 1998, n.267 e successive modificazioni.
2017	della provincia di Milano	Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive varianti
	della provincia di Foggia	Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino Puglia approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005, e successivi aggiornamenti

Tabella 4-2 Piani di assetto idrogeologico relativi alle aree di studio

Per quanto concerne i **Piani di gestione dei siti Natura 2000**, nell'ambito del progetto LIFE99NAT/IT/006279 denominato "Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione", di cui la Direzione per la Protezione della Natura del MATTM è stata beneficiaria, è stato redatto il documento "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000". Tale manuale, oltre a presentare il quadro di riferimento normativo europeo, nazionale e regionale nel cui ambito è inserita l'istituzione della Rete Natura 2000, fornisce degli orientamenti gestionali, indicando obiettivi ed elementi che devono caratterizzare i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Il piano di gestione è previsto quale "misura di conservazione" allo scopo di disciplinare le attività del territorio e proporre interventi di gestione attiva dei siti, per consentire di mantenerli in un buono stato di conservazione con particolare ed espresso riferimento agli habitat e alle specie di interesse comunitario in essi presenti, e stabilire regole mirate alla tutela degli elementi caratterizzanti i siti stessi.

L'obiettivo generale di un piano di gestione, per un qualsiasi sito della Rete Natura 2000, è quello di realizzare la finalità della direttiva, ovverosia di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato", salvaguardando l'efficienza e la funzionalità degli habitat e/o delle specie alle quali il sito è "dedicato". Mediante il piano di gestione, inoltre, si realizza uno degli obiettivi principali della direttiva "Habitat", che consiste nella necessità di tener conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione, nel disciplinare l'uso del territorio.



I piani di gestione dei siti Natura 2000, dunque, costituiscono gli strumenti per consentire:

- l'aggiornamento del quadro conoscitivo;
- l'individuazione eventuali minacce e criticità;
- la predisposizione attività di salvaguardia e tutela;
- il ripristino ambienti degradati;
- lo sviluppo sostenibile del territorio.

Di seguito l'elenco dei siti Natura 2000 e i relativi Piani di gestione<sup>31</sup>, per ciascuna area di studio considerata, oltre che - laddove esistenti - le Misure di Conservazione (per SIC e/o ZPS) Generali e/o Specifiche regionali.

PdS	Area	Rete Natura 2000	
		Denominazione	Piano di gestione
2016	tra le province di Gorizia e Trieste	ZSC IT3340006 - Carso Triestino e Goriziano	Misure di conservazione della regione biogeografica continentale approvate con delibera di Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1964
	tra le province di Rimini e Arezzo	ZSC IT5180010 - Alpe della Luna	Misure di conservazione per i SIC toscani approvate con DGR n.1223 del 15 dicembre 2015
		SIC/ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia	Misure Generali di conservazione dei Siti Natura 2000 approvate con DGR n.1419 del 7/10/2013 e Misure Specifiche di Conservazione per ciascun sito della Rete Natura 2000 e Piani di Gestione approvati con DGR n. 742 del 23 maggio 2016
		SIC IT4090004 - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno	
	tra le province di Siena e Arezzo	SIC/ZPS IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa	
		ZSC IT5180009 - Monti Rognosi	Misure di conservazione per i SIC toscani approvate con DGR n.1223 del 15 dicembre 2015
		ZSC IT5180013 - Ponte a Buriano e Penna	
	tra le province di Parma e Massa Carrara	ZSC IT5190003 - Montagnola Senese	
		SIC IT4020011 - Groppo di Gorro	Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 approvate con DGR n.1419 del 7/10/2013 e Misure Specifiche di Conservazione per ciascun sito della Rete Natura 2000 e Piani di Gestione approvati con DGR n. 742 del 23 maggio 2016
	della provincia di Bologna	SIC/ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	
tra le province di Campobasso e Foggia	SIC IT4050003 - Monte Sole		
	SIC/ZPSIT4050012 - Contrafforte Pliocenico		
	SIC IT9110002 - Valle Fortore, Lago di Occhito	Piano di Gestione approvato con DGR Puglia n. 1084 del 26 aprile 2010	
	SIC IT7222237-Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)	-	
	ZSC IT7228230 - Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno	-	

<sup>31</sup> I Piani considerati sono quelli relativi ai Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ricadenti nelle aree di studio come individuate per le caratterizzazioni ambientali.

PdS	Area	Rete Natura 2000	
		Denominazione	Piano di gestione
della provincia di Potenza		ZSC/ZPS IT9210020 - Bosco Cupolicchio	-
		ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa	-
		ZSC/ZPS IT9220130 - Foresta Gallipoli - Cognato	-
tra le province di Caserta e Napoli		SIC IT8010010 - Lago di Carinola	-
		SIC IT8010015 - Monte Massico	-
della provincia di Messina		ZSC ITA020033 - Monte San Calogero (Termini Imerese)	Approvato con DDG n. 897 del 24 novembre 2010 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Piano di Gestione "zona montano-costiera del palermitano" che interessa un insieme di Siti RN2000 tra cui il sito ITA020033 - Monte San Calogero
		ZSC ITA020018 - Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara	Approvato con DDG n.183 del 22 marzo 2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Piano di Gestione "Monti Madonie" che interessa un insieme di Siti RN2000 tra cui:
		ZSC ITA020002 - Boschi di Gibilmanna e Cefalù	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITA020018 - Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara</li> <li>ITA020002 - Boschi di Gibilmanna e Cefalù</li> </ul>
		ZSC ITA020038 - Sugherete di Contrada Serradaino	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITA020038 - Sugherete di Contrada Serradaino</li> </ul>
		ZPS ITA020050 - Parco delle Madonie	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITA020050 - Parco delle Madonie</li> </ul>
		ZPS ITA030043 - Monti Nebrodi	Approvato con DDG n. 883 del 25 novembre 2011 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Piano di gestione "Monte Nebrodi" che interessa un insieme di Siti RN2000 tra cui:
tra la Sicilia e la Tunisia		SIC ITA030018 - Pizzo Michele	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITA030043 - Monti Nebrodi</li> <li>ITA030018 - Pizzo Michele</li> </ul>
		ZPS ITA010030 – Isola di Pantelleria ed Area marina circostante	Piano di Gestione ZPS ITA010030 approvato con DDG dell'Assessorato territorio e ambiente – Regione siciliana n. 535 del 4 agosto 2010
		SIC ITA010011 - Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice	Piano di Gestione SIC ITA010011 "Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice" approvato con DDG dell'Assessorato territorio e ambiente – Regione siciliana n. 195 del 17 marzo 2016
2017	della provincia di Bologna	SIC ITA040012 - Fondali di Capo San Marco - Sciacca	-
		SIC/ZPS IT4050031 - Cassa di espansione del Torrente Samoggia	Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 approvate con DGR n.1419 del 7/10/2013 e Misure Specifiche di Conservazione per ciascun sito della Rete Natura 2000 approvate con DGR n. 742 del 23 maggio 2016
	della provincia di Chieti	SIC IT7140215 - Lago di Serranella e colline di Guarenna	Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo approvate con DGR n.877 del 27 dicembre 2016 per SIC IT7140215

Tabella 4-3 Siti Natura 2000 presenti nelle aree di studio e i relativi Piani di gestione

In merito agli eventuali siti UNESCO potenzialmente interessati dagli interventi previsti dai PdS, saranno considerati i **Piani di gestione UNESCO**; obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un'efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano tiene conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i

sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito.

In ambito nazionale, la Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO, introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione.

Di seguito l'elenco dei siti UNESCO e i relativi Piani di gestione<sup>32</sup>, per ciascuna area di studio considerata.

PdS	Area	Siti UNESCO	
		Denominazione	Piano di gestione
2016	della provincia di Bolzano	-	-
	tra le province di Gorizia e Trieste	-	-
	tra le province di Rimini e Arezzo	-	-
	tra le province di Siena e Arezzo	Area UNESCO IT 717 Centro Storico di Siena	Piano di Gestione 2015-2018 approvato con DCC n.463 del 23/12/2015
	tra le province di Parma e Massa Carrara	-	-
	della provincia di Bologna	-	-
	tra le province di Campobasso e Foggia di Benevento	Sito UNESCO IT 1318 - I Longobardi in Italia - I luoghi del potere (568-774 d.C.)	I Piano di Gestione (dicembre 2007), approvato con un accordo istituzionale firmato il 9 gennaio 2008 da tutte le istituzioni dei siti citati nella rete
	della provincia di Potenza	-	-
	tra le province di Caserta e Napoli	-	-
	della provincia di Messina tra la Sicilia e la Tunisia	-	-
2017	della provincia di Aosta	-	-
	della provincia di Sondrio	-	-
	della provincia di Milano	-	-
	della provincia di Bologna	-	-
	della provincia di Chieti	-	-
	della provincia di Foggia	-	-

Tabella 4-4 Siti UNESCO presenti nelle aree di studio e i relativi Piani di gestione

<sup>32</sup> I Piani considerati sono quelli relativi ai Siti UNESCO nelle aree di studio come individuate per le caratterizzazioni ambientali.

# **Utili per il Paese**



[www.terna.it](http://www.terna.it)

00156 Roma Viale Egidio Galbani, 70  
Tel +39 06 83138111

